



Regione Toscana

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 25/07/2024

Oggetto: [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR).
Proponente: F.E.R.A. Srl.

Il giorno 25 luglio 2024 alle ore 10.15 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Titolare di incarico di Elevata Qualifica (EQ), Ing. Anna Maria De Bernardinis delegata a presiedere la seduta dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini con OdS n.6 del 17/11/2022, apre la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata con nota prot. 0337048 del 14/06/2024 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Pieve Santo Stefano, Comune di Badia Tedalda, Comune di Sansepolcro, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po - bacino Marecchia Conca, Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere, ARPAT - Settore VIA/VAS, Azienda U.S.L. Toscana sud-est - Dipartimento della prevenzione Zona Valtiberina, Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno, Nuove Acque Spa, IRPET, Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Arezzo, Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Territoriale Toscana Settore III, Ministero della Difesa Comando 1° Regione Aerea Ufficio territorio e patrimonio, Ministero della Difesa Comando Interregionale Marittimo nord Ufficio infrastrutture/demanio, Istituto Geografico Militare Toscana SM Ufficio logistico infrastruttura e servitù militari, Comando Legione Carabinieri Toscana Ufficio Logistico, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Arezzo, ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Toscana, ANAS S.p.A. - Struttura territoriale Emilia-Romagna, ENAC – Direzione Operazioni Centro, SNAM Rete Gas S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Terna Rete Italia Spa, Aeronautica Militare – C.I.G.A. - Servizi spazi Aerei e Procedure di volo, Comando Squadra Aerea – 46^ Brigata Aerea, Ministero della Difesa – Direzione dei lavori e del Demanio, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ANSFISA (ex USTIF Firenze), Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale infrastrutture e sicurezza - Ufficio nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) Divisione VII, Comune di Caprese Michelangelo, Comune di Sestino, Regione Emilia Romagna - Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, Provincia di Rimini, Unione dei Comuni Valmarecchia, Comune di Casteldelci, Provincia di Forli-Cesena, Unione dei Comuni Valle del Savio, Comune di Verghereto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, Autostrade per l'Italia Spa e i seguenti Settori regionali: Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore VAS e VINCA, Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, Settore Sismica, Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia, Settore Genio Civile Valdarno superiore, Settore Idrologico e Geologico regionale, Settore Tutela Acqua e costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio, Settore Miniere, Settore Autorità di gestione

FEASR, Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione. Usi civici, Settore Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale.

è stato altresì convocato il proponente Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative Srl (FERA srl), ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Pieve Santo Stefano	Paolo Donati Sarti	Responsabile
Provincia di Arezzo	Lucia Brogi	Delegato
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo	Vanessa Mazzini	Delegata
Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia	Riccardo Guardi	Delegato
Settore VAS VINCA	Elena Poli	Delegata
Settore Genio Civile Valdarno superiore	Piero Paliotta	Delegato

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente FERA srl: Raimondo Riccio Cobucci, Paolo Fazzino, Giulia Canavero, Lorenzo Domenichini, Nicola Bertacchi, Paolo Papucci, Andrea Riccardo Pirovano;

per il Comune di Pieve Santo Stefano è presente il vice Sindaco Massimo Mormii e il consigliere Gianluca Finocchi e successivamente entrato in corso di seduta il Sindaco Claudio Marcelli;

sono infine presenti Paolo Dall'Antonia per il Settore VIA, Ester Armanini del Settore VAS VinCA, Gianni Porcellotti per il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, Marianna Zenone del Settore Genio Civile Valdarno superiore;

Nuove Acque Spa, con nota prot. 0347595 del 20/06/2024, ha comunicato che in merito alla seconda convocazione dei servizi per il giorno 17/07/2024 non potrà partecipare per precedenti impegni, demandando le proprie considerazioni a quanto riportato nella stessa nota e in quella precedente inviata;

Il Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, con nota prot. 0416986 del 25/07/2024 ha comunicato di non poter partecipare alle presente riunione per precedenti impegni non annullabili.

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, riportate nella successiva tabella.

Titolo abilitativo	Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Autorizzazione unica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ex D.Lgs. 387/2003, D.Lgs. 28/2011, D.M. 10/09/2010, L.R. 39/2005	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia
Autorizzazione Paesaggistica e Nulla-osta Archeologico;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano

	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo
Autorizzazioni Idrauliche e/o Concessione;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore</i>
Autorizzazione al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, L.R. 39/2000), comprensiva dell'Autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalla Legge Forestale Toscana n. 39/2000;	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della Strada;	ANAS
Autorizzazione agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/2006;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Autorizzazioni uniche ambientali</i>
Permesso a costruire;	Comune Badia Tedalda Comune Pieve Santo Stefano
Parere dell'Autorità di Bacino distrettuale;	Autorità di Bacino distrettuale Fiume Po, bacino Marecchia Conca Autorità di Bacino distrettuale Appennino centrale – Fiume Tevere
Nulla-osta Ispettorato regionale MISE per le interferenze con le Linee di telecomunicazione;	MIMI
Verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998; VVFF	VV.F. - Comando provinciale di Arezzo
Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota;	Forze Armate
Parere preventivo ai fini del successivo rilascio di nulla osta sismico ai sensi della Legge 64/1974 e successivi provvedimenti attuativi;	Regione Toscana - <i>Settore regionale Sismica</i>
Nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile, ai sensi del R.D. 327/1942 recante il Codice della Navigazione;	ENAC
Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'Amministrazione competente ai sensi della Legge 447/1995 e smi;	Comune Badia Tedalda Comune di Pieve Santo Stefano
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;	<i>Settore regionale Miniere</i>
Parere per le eventuali interferenze con il gasdotto esistente;	SNAM
Nulla osta per la connessione alla rete elettrica e per le interferenze con infrastrutture di competenza	TERNA Spa; e-Distribuzione Spa
Licenza di Officina Elettrica ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 504/1995	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1346/2015	Regione Toscana - <i>Settore regionale VAS e VINCA</i>

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 19/03/2024 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio con

particolare riferimento alle componenti ambientali paesaggio e fauna. Il proponente in tale sede aveva altresì espresso la volontà di depositare documentazione integrativa di chiarimento in riscontro ai vari pareri e contributi pervenuti.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

il Settore VIA con nota prot. 0195804 del 28/03/2024 ha trasmesso ai soggetti interessati e al Proponente il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi del 19/03/2024;

il Proponente, con nota prot. 0231796 del 19/04/2024, ha avanzato richiesta di proroga del suddetto termine per un periodo fino a 45 giorni, al fine di poter eseguire con maggior accuratezza e precisione gli studi di approfondimento richiesti. A supporto di tale richiesta ha fatto presente che per eseguire gli approfondimenti relativi ai possibili habitat Natura 2000 presenti nell'area del progetto è emersa l'esigenza di posticipare di qualche settimana il periodo di rilievi relativi all'habitat individuato con il codice Natura 2000 "6210" poiché le specie che lo caratterizzano hanno una fioritura prevalentemente primaverile-estiva e nell'area oggetto di indagine, che si trova ad una quota di circa 900 m, potrebbe essere opportuno eseguire verso la fine di aprile/inizio maggio; la richiesta è stata accolta dal Settore VIA con nota prot. 0235851 del 22/04/2024;

in data 06/06/2024 (prot. 0322858 del 07/06/2024) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 19/03/2024;

a seguito della nota prot. 0337048 del 14/06/2024 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Snam Rete Gas spa (prot. 0283411 del 21/05/2024); Nuove Acque Spa (prot. 0347595 del 20/06/2024); Istituto Geografico Militare Toscana SM Ufficio logistico infrastruttura e servizi militari (prot. 0368895 del 01/07/2024); Autostrade per l'Italia spa (prot. 0406838 del 19/07/2024); Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 0407902 del 19/07/2024); Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy (prot. 0410378 del 22/07/2024); Comune di Casteldelci (prot. 0413890 del 24/07/2024); Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena Rimini (prot. 0416025 del 25/07/2024);

nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (prot. 0405060 del 18/07/2024);

e dei seguenti Settori regionali: Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0371363 del 01/07/2024); Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. 0386472 del 09/07/2024); Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia (prot. 0388769 del 09/07/2024); Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. 0411159 del 22/07/2024); Settore VAS Vinca (prot. 0416407 del 25/07/2024);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatti salvi gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

DESCRIZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTI NELLE INTEGRAZIONI

Si sintetizzano di seguito i principali chiarimenti che sono stati inseriti dal proponente nel progetto depositato in data 06/06/2024:

Modifiche progetto

- la piazzola di montaggio dell'AG02 è stata ruotata di pochi gradi in senso orario e la rispettiva strada di accesso è stata di conseguenza traslata; questo per evitare l'abbattimento di alcuni alberi camporili presenti nel prato pascolo;

- è stata ridotta la dimensione della pista di servizio per la fase di esercizio da 4m a 3m come ulteriore misura di mitigazione; questo ha comportato l'aggiornamento e la conseguente revisione degli elaborati progettuali riguardanti le piste di servizio;

- le opere compensative precedentemente proposte e individuate nei pressi del Campo Base, sotto prescrizione del Settore regionale competente in materia di paesaggio sono state esplicitate nel nuovo elaborato PSS-5.33_Dettaglio ripristini in fase di esercizio rinominato 103dett_ese;

- in relazione ai rilievi formulati nel parere dal **comune di Badia Tedalda**, il Proponente ha osservato quanto di seguito:

Verifica conformità urbanistica

-- il parco eolico a progetto, in quanto impianto alimentato da fonte rinnovabile costituisce opera di pubblica utilità e in quanto tale l'Autorizzazione unica cui l'impianto è soggetto costituisce di per sé, in caso di necessità, variante allo strumento urbanistico vigente.

-- per quanto riguarda la questione dell'interferenza dell'AG07 di progetto con l'aerogeneratore eolico da 1 MW ubicato in località Poggio dell'Aquila nel territorio comunale di Badia Tedalda di Orchidea Preziosi S.p.a. rimanda all'elaborato PSS-5.28_Analisi di interferenza aerodinamica rinominato 094an_aero già trasmesso, dal quale ritiene che non ci sono effetti scia significativi;

Verifica di compatibilità urbanistica

per quanto concerne la questione delle distanze fa presente che è stato preso in considerazione, calandolo nel contesto, il criterio di assumere una distanza tra le macchine di circa 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di circa 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento come mitigazione dell'impatto sul paesaggio; come indicato nel D.M. 10/09/2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; nel progettare il parco eolico ha valutato le sue scelte analizzando il DM nel suo insieme e adattando l'iniziativa al territorio, al paesaggio locale, all'orografia dell'area. Nello specifico non sempre è stato possibile rispettare le distanze indicate dal DM, ma si è cercato comunque di realizzare un progetto perfettamente compatibile con il contesto ambientale (minimizzazione dell'impatto sulle aree boscate e ricerca di aree più pianeggianti), avendo per altro una massimizzazione della produzione energetica e riducendo al minimo le perdite per effetto scia;

Verifica di compatibilità paesaggistica

allo scopo di approfondire gli impatti paesaggistici e l'intervisibilità dei vari progetti in autorizzazione nell'area, tra i quali, oltre a quello proposto "Passo di Frassineto", anche quello di "Badia del Vento" ubicato a Badia Tedalda e quello di "Poggio dell'Aquila" ubicato a Pieve Santo Stefano, la Società ha realizzato nuove fotosimulazioni cumulative e ha prodotto Carte di visibilità; Sono state prodotte 16 nuove fotosimulazioni cumulative a 360° tutte nel Comune di Badia Tedalda dalle quali è evidente che la convisibilità è pressoché nulla;

Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore

conviene con il Comune riguardo la compatibilità dell'intervento dal punto di vista delle emissioni sonore

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal **Comune di Sansepolcro** il Proponente ritiene che gli interventi riguardanti il Road Survey ricadenti nel territorio del Comune sulla Strada Statale Marecchia SS258 non inficino il valore panoramico della viabilità e possono essere assimilati a consueti interventi stradali supervisionati dai Gestori delle Strade stesse; è stata prodotta una documentazione specifica su tali interventi da cui si evince il limitato impatto sul contesto territoriale;

- in relazione al contributo istruttorio inviato dalla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo**, il Proponente fornisce alcuni chiarimenti che seguono la struttura "per punto" del contributo della Soprintendenza:

punti 1 e 9. Il Proponente intende sottolineare che ha elaborato uno studio di intervisibilità utilizzando un software apposito. Tale software consente di elaborare il modello digitale tridimensionale partendo dalla mappa vettoriale del terreno; vengono quindi inserite le turbine geolocalizzate e caratterizzate dalle dimensioni esatte previste nel progetto. Da questo tipo di analisi è stata sviluppata la Carta di intervisibilità e dove il software riportava possibile visibilità sono stati individuati ulteriori punti fotografici da studiare. Da questo procedimento è stato prodotto il grafico a torta, che riteniamo essere idoneo alla valutazione della visibilità potenziale dell'impianto dai punti più sensibili; il Proponente ha voluto approfondire lo studio e sono state realizzate nuove fotosimulazioni cumulative.

Per quanto riguarda il fotoinserimento dal tessuto storico di Caprile fa presente che la vegetazione è una caratteristica intrinseca del territorio e anche per questo, è stato esplicitato nell'elaborato che il numero delle

turbine visibili senza vegetazione sarebbe stato 7 mentre con l'interposizione della vegetazione presente è di 3, sostenendo la parziale percezione dell'impianto da quel punto fotografico che rappresenta il reale stato dei luoghi. Per quanto riguarda il fotoinserimento dell'Eremo del Cerbaiolo fa presente che sono state aggiunte altre tre fotosimulazioni cumulative dalle quali si descrivere in maniera esaustiva (totale n. 6 fotosimulazioni dalle varie posizioni dell'Eremo ed intorno ad esso) e conferma la non visibilità dell'impianto per l'orografia del terreno. Per quanto riguarda il fotoinserimento Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano si fa presente che l'analisi è stata fin troppo cautelativa in quanto lo scatto fotografico è stato effettuato non dal bene ma dalla strada sterrata di accesso in arrivo al bene stesso, affinché si potesse mostrare la visuale più ampia possibile. punti 3 e 9. Rimanda a quanto risposto al Comune di Badia Tedalda punto "Verifica di compatibilità paesaggistica".

in riferimento agli interventi in aree boscate. la superficie di bosco coinvolta riguarda un bosco ceduo ovvero un bosco che si taglia periodicamente per la legna, lasciando i ceppi da cui si origineranno nuovi polloni. Il proponente si impegna a valutare e attivarsi per quanto riguarda il rimboschimento compensativo ai sensi della norma e ha posto molta attenzione nei ripristini, prevedendo di rimboschire più della metà delle aree cartografate come boscate già in fase d'esercizio. Il Proponente ha valutato opere di mitigazione

-- il rinforzo dell'ecosistema boschivo di latifoglie nell'area prativa utilizzata in fase di cantiere come campo base, nei pressi della Strada Provinciale Nuova Sestinese (come prescritto dal Settore del Paesaggio della Regione Toscana);

-- la valorizzazione dei percorsi montani.

punto 2.2 e quota dell'impianto. Il Proponente precisa che nessuna parte del crinale su cui dovrebbero sorgere i sette aerogeneratori supera quota 1200 m s.l.m., pertanto, non può essere considerata soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, e i più vicini crinali appenninici sopra tale quota sono distanti diversi chilometri. Inoltre, indicare che li aerogeneratori precludono i vincoli di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 si fonda su un'interpretazione indebitamente estensiva della norma, assoggettando a vincolo paesaggistico parte del territorio che evidentemente non presentano le condizioni necessarie per l'applicazione della tutela prevista dalla legge.

opere di adeguamento stradale. Sia a livello planimetrico che altimetrico gli interventi previsti sono quelli strettamente necessari e sono stati calati sul reale stato dei luoghi. In termini di alterazioni boschive, come emerge dagli elaborati presentati molte aree coinvolte da interventi sulla viabilità esistente non sono boscate come da cartografia ma aree di pertinenza stradale.

- per quanto riguarda le interferenze con la rete **SNAM** rimanda al Nulla Osta espresso dalla stessa SNAM inviato con nota 21/05/2024.

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate da **ARPAT**:

Gestione delle terre di scavo

Il Proponente ha effettuato una revisione degli elaborati riguardanti le terre e rocce da scavo in risposta alla richiesta di precisare l'ubicazione dei sondaggi e del numero di campioni. La terra di risulta sarà depositata in cumuli provvisori in attesa di essere riutilizzata nella fase di riempimento delle fondazioni. Il materiale rimanente sarà stoccato in attesa dei ripristini presso le aree individuate.

Acque sotterranee

Il Proponente ha condotto uno studio su tutte le acque sotterranee presenti nella zona per valutare possibili interazioni con le opere a progetto. Dall'indagine svolta non risultano emergere ulteriori sorgenti oltre a quelle individuate, pertanto ritiene che la sorgente indicata nel parere di Nuove Acque più prossima all'area d'impianto sia proprio "Fonte del Ghiaccio". Il Proponente prende atto ed accetta le prescrizioni indicate nel parere ARPAT secondo il quale dovranno essere condotti monitoraggi della sorgente denominata "Fonte del Ghiaccio" in fase ante operam, in corso d'opera e post operam.

Gestione acque meteoriche dilavanti

Il Proponente prende atto dell'importanza di limitare l'ingresso delle AMD dalle aree esterne a tutte le zone definite come di cantiere ai sensi di quanto previsto dal comma 8, art. 40-ter del D.P.G.R. 46/R/2008.

Cantierizzazione

Rimane valido quanto già prescritto ed accettato dal Proponente nel precedente parere ARPAT del 12/05/2023.

Clima acustico - Fase di esercizio

Il Proponente accetta la prescrizione secondo la quale prima della messa in esercizio del parco eolico "Passo di Frassineto" sarà eseguito un collaudo acustico presso i ricettori R2 ed R3, i cui esiti dovranno essere inviati a Regione e Comune interessato.

Campo elettromagnetico

Il Proponente ha effettuato una revisione dell'elaborato riguardante questa componente ambientale stimando la DPA del nuovo cavidotto interrato in AT di collegamento tra il nuovo stallo utente e la SSE di e-Distribuzione. Inoltre accetta al condizione ambientale indicata da ARPAT ovvero: nell'eventualità che entrambi i parchi eolici "Passo di Frassineto" e "Badia del Vento" entrino in esercizio, verrà eseguito un monitoraggio del campo magnetico a bassa frequenza sia del nuovo stallo adiacente alla SSE di e-Distribuzione, sia del cavidotto interrato ad AT di collegamento tra le due sezioni.

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal **Settore regionale VAS e VINCA** (ex Tutela della natura e del mare), riguardante i macro aspetti aree aperte, aree boscate, rete ecologica e PIT/PPR, chiroterri e uccelli, il proponente ha provveduto a presentare un nuovo elaborato "PSS-5.29_Chiarimenti e approfondimenti VAS e VInCA rinominato 099appr_amb".

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal **Settore regionale Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia**, il proponente ha provveduto a dare risposta ai vari approfondimenti richiesti, nello specifico:

Punto C Il Proponente conferma che sarà necessario realizzare un nuovo stallo produttore all'interno della Cabina Enel che dovrà essere autorizzato all'interno dell'iter autorizzativo che interessa il progetto.

Punto D Il Proponente conferma che nel calcolo della DPA si è tenuto conto della potenziale influenza di entrambi i parchi a progetto (Badia del Vento e Passo di Frassineto).

Punto E Rimanda alla revisione dell'elaborato del Piano particellare di esproprio.

Punto F Il Proponente chiarisce che gli interventi di allargamento previsti sulla viabilità di avvicinamento da Sansepolcro verranno ripristinati salvo diverse specifiche dei gestori delle strade, ovvero da ANAS.

Punto G Il Proponente conferma che il percorso del cavidotto passa per due tratti di "strada sterrata". Per chiarire la natura attuale di questi due tratti rimanda alla consultazione degli specifici elaborati; chiarisce che questi tratti non saranno interessati dal trasporto dei componenti d'impianto e pertanto non sono previsti allargamenti e/o modifica al tracciato.

Punto H Il Proponente conferma che l'elenco trasmesso all'interno del documento revisionato Avviso al pubblico ai fini dell'autorizzazione unica DLgs387/2003 rev D rinominato 011avv_au è comprensivo della totalità delle ditte coinvolte nel PPE (elenco §3.1 e §4.1).

Altro Il Proponente conferma che pubblicherà su un quotidiano a taratura nazionale e su un quotidiano a taratura locale il nuovo Avviso al pubblico, dando contestuale riscontro via PEC al Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia e al Settore VIA.

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal **Settore regionale Genio civile Valdarno superiore**, il proponente conferma le coordinate dei punti di interferenza con il reticolo idrografico presenti nell'elaborato PSS-4.24_Intersezione Opere con Reticolo idrografico rinominato 078inte_reti già agli atti.

- in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal **Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio**, il proponente ha provveduto a dare risposta ai vari approfondimenti richiesti, nello specifico

Punto 1 Rimanda a quanto riportato in precedenza Modifiche progetto. Riguardo le opere compensative, il Proponente accoglie con favore le proposte del Settore orientando le scelte delle opere di mitigazione verso la valorizzazione dei percorsi montani. Su questo specifico punto si rimanda alla revisione dell'elaborato PSS-5.7_Relazione agroforestale rinominato 048 rel_agro per maggiori dettagli. Accetta la prescrizione per la quale in fase esecutiva sarà predisposto uno specifico Piano culturale e di manutenzione per la piantumazione delle specie indicate nell'elaborato PSS-5.26_Analisi della compatibilità degli interventi rispetto al PIT-PPR rinominato 092comp_pit che vanno a ricomporre un'area boscata complessiva di circa 16.900 mq (a fronte dei precedenti 16.757 mq).

Punto 2 Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti relativa all'intervento sulla SR n.258 (Ob.42), rimanda alla revisione dell'elaborato PSS-4.25_Dettaglio intervento stradale OB.42 rinominato 090int_ob42 e al nuovo elaborato PSS-4.26_Dettaglio opera di contenimento OB.42 rinominato 098dett_ob42. Il Proponente accetta la prescrizione per cui il rivestimento in pietra della muratura in c.a. rispetterà le caratteristiche delle murature esistenti lungo la stessa strada, per materiale, dimensione dei conci e tessitura.

Punto 3 Prendendo atto, come specificato dal Settore, che il presente progetto ha una visibilità potenziale inferiore a quella del progetto di "Badia del Vento", il Proponente ha approfondito con ulteriori fotosimulazioni lo studio sul rapporto cumulativo visivo in successione e in sequenza tra i due gruppi di AG (Progetto "Passo di Frassineto" e "Poggio dell'Aquila" da un lato e Progetto "Badia del Vento" dall'altro).

- in relazione al contributo istruttorio del **Settore regionale Autorità di gestione FEASR** che rileva un incremento rispetto alle previsioni iniziali delle superfici soggette ad esproprio, il Proponente specifica che tali superfici si riferiscono all'Area di Layout e collegamento con lo stallo utente rimandando alla revisione dell'elaborato del Piano particellare di esproprio per i dettagli.

- in relazione al contributo istruttorio inviato dal **comune di Casteldelci** il proponente fa presente che al fine di minimizzare l'impatto sul paesaggio, è stato condotto un accurato studio sull'effetto cumulo e, vista la notevole distanza da Casteldelci, l'orografia dell'area e gli ostacoli verticali che si frappongono tra il progetto di "Passo di Frassineto" e il territorio comunale, come meglio descritto negli elaborati presentati, non si rilevano impatti che possano creare ripercussioni negative nei confronti degli interessi comunali.

- in relazione al contributo istruttorio inviato dalla **Provincia di Arezzo** il proponente conferma è stato tenuto di conto delle direttive della Variante Generale al P.T.C. approvata con D.C.P. n. 37 del 8/07/2022 e pubblicata nel BURT Parte II N. 42 del 19/10/2022. Sottolinea che la viabilità di accesso alla turbina AG06 e la corrispondente piazzola non interferiscono con l'itinerario Cammini di San Francesco e che nessun aerogeneratore a progetto interferisce minimamente con l'itinerario in esame. Per il Punto di consegna Stallo Utente sono stati progettati interventi di mitigazione visiva che ne riducano l'impatto nel paesaggio. Si rimanda all'elaborato PSS-5.27_Mitigazione ambientale Stallo utente rinominato 093mit_sse.

Il Proponente accetta il suggerimento relativo al ripristino delle piazzole attraverso l'impianto di elementi vegetali lineari e puntuali (alberi camporili, boschete) per migliorare/incrementare le dotazioni ecologiche. Si rimanda all'elaborato PSS-5.26_Analisi della compatibilità degli interventi rispetto al PIT-PPR rinominato 092comp_pit.

Per gli aspetti esecutivi il Proponente prende atto di contattare e concordare preventivamente con il Settore viabilità provinciale eventuali possibili interferenze con la Strada Provinciale SP50 Nuova Sesenese e/o eventuali modifiche al tracciato.

- per quanto riguarda le interferenze con la viabilità di competenza di **ANAS** il Proponente conferma che è stato effettuato il sopralluogo richiesto in data 22/06/2023.

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Snam Rete Gas spa, con nota prot. 0283411 del 21/05/2024 concede Nulla osta, fatti salvo i diritti di terzi, a condizione che gli interventi siano realizzati come da progetto presentato e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

“• La realizzazione delle Vs. opere interferenti con le ns. condotte, dovrà essere preventivamente concordata con il nostro ufficio di Arezzo Tel 0575/381366, che provvederà al picchettamento delle condotte ed alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale;

• Prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa dovrete trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;

• Nel corso dei lavori non è consentito l'utilizzo di esplosivi, trivelle, battipalo e/o attrezzature simili;

• Nel punto di incrocio (da voi denominato A) tra la ns. condotta denominata All.to Comune di Pieve Santo Stefano, i n°3 cavi unipolari posati privi di corrugato ed il cavo in fibra ottica contenuto in tubo PVC DN 50, la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di m 1,50 (come indicato nell'elaborato "077inte_snam");

• Dovranno essere realizzate due protezioni meccaniche in c.a., dello spessore di cm 10 minimo, della larghezza di m 1,00 e lunghezza m 2,00 (come indicato nell'elaborato "077inte_snam");

• Nessun pozzetto o manufatto di altro genere dovrà essere messo in opera all'interno della fascia di rispetto di m 12,50 dall'asse del ns. gasdotto;

• Le cantierizzazioni previste ed i depositi di materiale, anche provvisori, dovranno essere mantenuti ad una distanza superiore di m 12,50 dal ns. gasdotto;

• La movimentazione del terreno, se necessario, dovrà essere effettuata con mezzi leggeri che non debbano gravare o stazionare sul metanodotto ed eventuali lavori ed interventi in prossimità della condotta in attività di esercizio dovranno essere eseguiti a mano, con cautela ed alla presenza del ns. personale;

- *Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati a manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta risarcimento da parte Vostra;*
- *Ribadiamo che all'interno della fascia asservita dei nostri gasdotti, nessun lavoro potrà da parte Vostra essere intrapreso senza la ns. presenza e preventiva autorizzazione.*

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Vostra - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.";

in data 18/07/2024 (prot. 0405509 del 18/07/2024) il proponente ha comunicato di avere accettato e firmato il nulla osta predisposto dalla Snam Rete Gas spa con le condizioni sopra riportate;

Nuove Acque Spa, con nota prot. 0347595 del 20/06/2024 rilascia Nulla osta alla realizzazione dell'opera in coerenza con il progetto presentato previo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

"- In merito all'interferenze dell'opera in progetto con la rete acquedottistica gestita dalla scrivente Società è necessario che la società proponente dell'intervento provveda a prendere contatti con il gestore prima dell'inizio dei lavori al fine effettuare tracciamento delle tubazioni interferenti e dare precise indicazioni tecniche in funzione della posizione delle condotte rilevate e della posa dei nuovi cavidotti;

- In merito alla realizzazione delle fondazioni degli aerogeneratori denominati AG03, AG04 e AGOS da posizionare a distanza non inferiore a ml 200 dalla sorgente del Capoluogo Pieve Santo Stefano (Sorgente Fonte del Ghiaccio, cod AIT 25AC4005SO) , e delle opere relative alla realizzazione delle aree di cantiere, è necessaria la posa alla base degli scavi di fondazione di "tessuto non tessuto di adeguata grammatura al fine di impedire il diffondersi del cemento all'interno del sistema di fratturazione presente nel substrato roccioso" soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di fondazioni profonde . Attenzione dovrà essere posta anche alle acque di dilavamento raccolte nell'area di installazione degli aerogeneratori alle quali dovrà essere impedito di scorrere verso l'opera in esame in particolare durante l'esecuzione dei lavori";

l'Istituto Geografico Militare Toscana SM Ufficio logistico infrastruttura e servitù militari, con nota prot. 0368895 del 01/07/2024 esprime Nulla osta alla realizzazione del progetto in esame;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, con nota prot. 0371363 del 01/07/2024 ha confermato il precedente contributo prot. 0027746 del 17/01/2023;

il Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, con nota prot. 0386472 del 09/07/2024 conferma *"i pareri precedentemente espressi precisando che, in relazione al rimboschimento di 16900 mq e rinforzo del sistema boschivo nei pressi del Campo base secondo quanto prescritto dal Settore paesaggio della Regione Toscana per 702 mq', questi non possono essere considerati nel computo del rimboschimento a seguito di trasformazione boschiva che il proponente ha deciso di monetizzare, in quanto il rimboschimento non può essere surrogato da interventi di ripristino ambientale finale dell'area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente (art 81 regolamento forestale).";*

il Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia, con nota prot. 0388769 del 09/07/2024 *"prende atto delle risposte fornite dalla società in particolare, tramite il documento "Chiarimenti e approfondimenti I Cds" - paragrafo 8, ai quesiti già sollevati dallo scrivente Settore con nota prot. 0171555 del 14/03/2024.*

Relativamente a tali risposte fornite si rileva quanto segue:

a) Relativamente agli allargamenti stradali il proponente dichiara "Nel PPE gli interventi di allargamento sulla viabilità di avvicinamento sono assoggettati a Servitù di passo perché l'area verrà usata in modo transitorio e con l'apposizione temporanea di materiale inerte, opportunamente livellato e rullato. L'unico intervento di allargamento sulla viabilità di avvicinamento assoggettato ad esproprio è l'OB.42 per la presenza di opere d'arte".

Si rileva che, mantenendo una servitù di passo su tali allargamenti, il proponente, che restringerà la carreggiata in fase di esercizio, mantiene comunque la possibilità di passare anche in tale fascia laddove se ne presentasse la necessità.

b) Il proponente ha apportato ulteriori piccole rettifiche sul piano particellare di esproprio per correggere alcuni refusi.

Al riguardo propone anche un testo per un nuovo avviso, ai fini dell'apposizione dei vincoli espropriativi, che però non è aggiornato nella denominazione delle strutture regionali di riferimento.

Si rimarca quindi che, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e variante urbanistica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001:

1) è necessario richiedere al proponente di pubblicare su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano a tiratura locale nuovo Avviso pubblico (vedi punto 4 qui di seguito), dandone contestuale riscontro via PEC al Settore scrivente "Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" e a codesto Settore VIA;

2) è necessario richiedere ai Comuni di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro di pubblicare nuovo Avviso pubblico (vedi punto 4 qui di seguito) sull'Albo Pretorio comunale, dandone contestuale riscontro via PEC al Settore scrivente "Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia" e a codesto Settore VIA;

3) Avviso similare sarà pubblicato a cura del Settore scrivente sul BURT e sul sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link: <http://www.regione.toscana.it/avvisi-pubblici-diregione-toscana>.

4) Ai fini di quanto sopra si allega alla presente nota testo corretto dell'Avviso da pubblicarsi, con in allegato l'elenco particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento e/o occupazione temporanea, relativo alle opere in oggetto, così come trasmesse ed individuate dalla Società richiedente.;

ARPAT, con nota prot. 0405060 del 18/07/2024 ritiene che il proponente abbia chiarito alcuni elementi tecnici, osservati da ARPAT nel precedente contributo tecnico del 15.3.2024, relativi alla gestione di materiali di scavo, alle acque sotterranee, all'elettromagnetismo come di seguito riportato:

"Suolo e sottosuolo

Gestione Terre e rocce da scavo (TRS)

Il proponente ha depositato una versione aggiornata (datata 31/5/2024) del documento "Piano preliminare utilizzo terre e rocce" riportando i campionamenti previsti, nonché la loro ubicazione nella tavola 2.6 "Precisioni PPUT" allegata alla fine del suddetto documento.

Inoltre, il proponente dichiara che quanto affermato in elaborati precedenti in merito ad un non meglio precisato "materiale rimanente" da cospargersi nelle immediate vicinanze e sul quale ARPAT nel contributo tecnico prot. n. 21041 del 15/3/2024 ha osservato «... l'eventuale materiale "rimanente" deve trovare una sua precisa collocazione nel progetto, configurandosi altrimenti come materiale di rifiuto, e non può essere quindi genericamente "cosparsa nelle immediate vicinanze", come invece ipotizzato dal proponente ...», è da considerarsi refuso; con la nuova documentazione viene precisato che la terra di risulta verrà depositata in cumuli provvisori in attesa di essere riutilizzata nella fase di riempimento delle fondazioni, e che il materiale rimanente verrà stoccato in attesa dei ripristini presso le aree individuate nella tavola 2.6 "Precisioni PPUT".

Si prende atto delle precisazioni fornite dal proponente in merito ai punti di campionamento ed alla loro ubicazione, nonché della precisazione in merito al refuso sopra evidenziato, ritenendo soddisfacenti le informazioni fornite: non vi sono perciò ulteriori osservazioni da formulare.

Ambiente idrico

Il proponente dichiara di recepire quanto prescritto da ARPAT nel contributo tecnico datato 15/3/2024 sulla necessità di effettuare un monitoraggio della sorgente "Fonte del ghiaccio, ritiene inoltre che trattasi della stessa sorgente individuata da Nuove Acque nel parere prot. n. 0028905 del 17/01/2023, sulla base dello studio condotto su tutte le acque sotterranee presenti nella zona, dal quale non risultano emergere ulteriori sorgenti oltre a quelle già individuate.

Si prende atto delle informazioni fornite dal proponente sulla sorgente "Fonte del ghiaccio", e del recepimento da parte del proponente di quanto prescritto da ARPAT, nel contributo datato 15/3/2024, in merito alla necessità di un monitoraggio di tale sorgente: rimane quindi pienamente valido tutto quanto prescritto in merito nel suddetto contributo.

Agenti fisici

Elettromagnetismo

Si ricorda che nel contributo ARPAT prot. n. 21041 del 15/3/2024 è stato ritenuto opportuno impartire la seguente condizione ambientale: «una volta entrati in esercizio entrambi i parchi eolici «Passo di Frassineto» e «Badia del Vento» sia eseguito un monitoraggio del campo magnetico a bassa frequenza sia del nuovo stallo adiacente alla SSE di e-Distribuzione, per verificare l'estensione della DPA dichiarata dal tecnico, sia del cavidotto interrato ad AT di collegamento tra le due sezioni.»

In merito il proponente dichiara di accettare la condizione ambientale: se ne prende atto, rimanendo la condizione ambientale interamente valida, quindi da recepire nel provvedimento finale del presente procedimento.

Rispetto a quanto precedentemente depositato e su cui ARPAT si è già espressa con il contributo prot. n. 21041 del 15/3/2024, il proponente ha fornito un documento “Relazione linea elettrica” aggiornato per la parte che riguarda i nuovi cavidotti interrati a MT e il nuovo cavidotto interrato in AT di collegamento tra il nuovo stallo utente e la SSE di e-Distribuzione, anche considerando che nel suddetto contributo ARPAT ha rilevato - tra gli altri aspetti - «... Visto e valutato quanto sopra, si osserva che non è stata stimata la DPA del nuovo cavidotto interrato in AT di collegamento tra il nuovo stallo utente e la SSE di e-Distribuzione, che costeggia il perimetro della SSE ...».

In particolare, rispetto a quanto già valutato da ARPAT, dopo il Caso 5 il proponente ha aggiunto altri due casi:

• *Caso 6 – 4 terne di cavi unipolari interrati (linee MT di “Badia Del Vento” e “Passo di Frassineto”)*

figura 45 esempio di doppia terna di cavi interrati posati a trifoglio

è necessario valutare la fascia di rispetto dell’elettrodotta: la DPA è pari a 1,2 m da entrambi i lati della linea. Poiché all’interno di tale DPA non sono presenti recettori sensibili e non si prevede la presenza continuativa superiore alle 4 ore giornaliere, emerge il rispetto dei limiti vigenti per il campo elettromagnetico.

• *Caso 7 – 1 terna di cavi unipolari interrati AT da 400 mm² (uscite dal nuovo stallo)*

figura 46 esempio di singola terna di cavi unipolari interrati

In questo caso il campo magnetico massimo in corrispondenza dell’asse centrale al suolo risulta pari a 0,5 μ T, inferiore all’obiettivo di qualità fissato dall’art. 4 del D.P.C.M. 8/7/2003. Viene spiegato che questo è dovuto alla bassa intensità di corrente prevista in transito in questo elettro-dotto.

Per altro si rileva che nel caso della massima portata di corrente la DPA risulta pari a 3,10 m, come indicato nel documento e-Distribuzione1: “Linea Guida per l’applicazione del §5.1.3 dell’Allegato al DM 29/05/2008 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche

figura Rappresentazione della fascia di rispetto della D.P.A.

Visto quanto sopra, si prende atto delle ulteriori informazioni fornite dal proponente, senza rilevare criticità e quindi senza ulteriori osservazioni da formulare.

Rumore

Si ricorda che nel contributo ARPAT prot. n. 21041 del 15/3/2024 è stato ritenuto opportuno impartire la seguente condizione ambientale: « prima della messa in esercizio del parco eolico sia eseguito un collaudo acustico presso i ricettori R2 ed R3 secondo quanto disposto dal D.M. 1/6/2022 e nelle Linee guida ISPRA n. 1003/2013 8, i cui esiti dovranno essere inviati a Regione e Comune interessato; solo a seguito di un parere favorevole a tale collaudo, il parco eolico potrà entrare definitivamente in funzione; laddove le misure evidenzino situazioni potenzialmente critiche andranno indicate le mitigazioni impiantistiche da attuare per rientrare nei limiti».

In merito il proponente dichiara di accettare la prescrizione: se ne prende atto, rimanendo la prescrizione interamente valida, quindi da recepire nel provvedimento finale del presente procedimento.”;

Autostrade per l’Italia spa, con nota prot. 0406838 del 19/07/2024 fa presente quanto segue: “*Esaminate le integrazioni progettuali pervenute, si ribadisce la non sussistenza di interferenze tra le opere nel complesso ed il patrimonio dell’infrastruttura autostradale e la relativa zona vincolata; pertanto, si conferma il precedente parere ASPI prot. 4646 del 05.03.2024.*

In merito, invece, al Road Survey redatto per il trasporto via terra delle singole parti degli aereogeneratori (pale, sezioni torre e componenti), si rappresenta che, preliminarmente all’avvio della fase di trasporto degli aereogeneratori, la Società proponente dovrà condividere e concordare con le nostre Direzioni di Tronco competenti per i tratti autostradali interferenti, le modalità ed i tempi di circolazione dei mezzi eccezionali previsti. Al riguardo, si rappresenta che spetterà alle stesse Direzioni di Tronco impartire eventuali prescrizioni in funzione delle cantierizzazioni programmate sulle tratte di competenza, al fine di evitare ritardi, ostacoli e/o pericoli per gli utenti autostradali.”;

la *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo*, conferma il parere negativo come dettagliato nella nota prot. 0407902 del 19/07/2024 allegato al presente verbale;

il *Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy*, con nota prot. 0410378 del 22/07/2024 fa presente quanto segue “*si ricorda che questo ufficio ha inviato, sul progetto di parco eolico “Passo di Frassineto”, il nulla osta di competenza avente nr. 2022/719 – prot.0099337 del 17/05/2023.*

Si ribadisce che a far data dal 28/04/2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”.

Ai sensi delle nuove disposizioni dell'art. 56, commi 1 e 2, per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrato di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica (modelli esempio allegati).

La citata dichiarazione, ai sensi dell'art. 56 comma 3, deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato Territoriale competente, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove non già presentato in precedenza.

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi dell'art. 56, comma 4, il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, allo scopo di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato.”; tale documento risulta essere stato trasmesso anche al Proponente;

il Comune di Casteldelci, con nota prot. 0413890 del 24/07/2024 fa presente quanto segue “dalla documentazione integrativa depositata dal Proponente si evince che il lay-out dell'impianto è rimasto pressoché invariato rispetto la dimensione (112 metri al mozzo e 180 m di altezza complessiva comprensiva del rotore) e l'ubicazione degli aerogeneratori iniziali. La stazza di tale impianto comporta anche a considerevoli distanze una forte trasformazione e alterazione del paesaggio, così come evidenziato nel precedente contributo istruttorio, determinando una trasformazione del paesaggio con le conseguenti ripercussioni negative nei confronti di questo Comune che ha adottato politiche di salvaguardia dei valori identitari in ottica di sviluppo del turismo e di valorizzazione dei propri territori.

Per quanto attiene l'area di impianto, nel documento “Chiarimenti e approfondimenti I CdS”, in risposta ai contributi istruttori e alle osservazioni presentati da diversi Enti e Associazioni pervenute anche a questo Comune per conoscenza, il proponente sottolinea la legittimità del progetto in relazione a quanto previsto dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021 secondo cui “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”. Tale asserzione è stata avanzata anche per l'impianto denominato “Badia del Vento”, al confine del Comune di Casteldelci.

In relazione alla sopraccitata norma addotta dal Proponente per legittimare “Passo di Frassineto”, occorre ribadire che nelle aree non classificate come idonee in virtù dall'art. 20 comma 7 del D. Lgs. 199/2021, non è possibile automaticamente realizzare impianti di FER. Occorre infatti considerare quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge n. 53/2021, ovvero che nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee (...) <<devono essere rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.>> Se ne ricava quindi una chiara e vincolante indicazione della norma di legge per quanto attiene l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti FER, che deve essere eseguita in base alla loro moderata sensibilità ambientale e al loro modesto valore paesaggistico al fine di minimizzare gli impatti degli stessi. Al contrario, le aree “non idonee” vanno scelte sulla base del loro rilevante interesse paesaggistico e della loro elevata sensibilità ambientale, come nel caso dell'area in cui insisterebbe l'impianto “Passo di Frassineto”, dove peraltro il Ministero della Cultura attraverso le Soprintendenze hanno giudizio di incompatibilità.

La salvaguardia dei principi di tutela dell'ambiente e del paesaggio, è stata peraltro recentemente confermata anche dal D.M. 21 Giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) dove all'art. 7 comma 2 viene espressamente previsto quanto segue: “Per l'individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica (...).”

Risulta pertanto evidente che la realizzazione di un impianto di tale stazza in questo contesto ambientale e paesaggistico con una forte compromissione delle aree forestali, sia del tutto incompatibile con l'attuale quadro normativo.

Per le ragioni sopra esposte si conferma il PARERE NEGATIVO.”;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 0411159 del 22/07/2024 richiamate le proprie conclusioni del contributo del 13/03/2024 con le relative richieste di precisazioni e indicazioni fa presente quanto segue *“Si prende atto che il proponente, pur avendo confermato la posizione delle piazzole, ha apportato le seguenti modifiche al progetto volte a ridurre l’interferenza con le aree boscate e implementare le opere di mitigazione:*

- *rotazione della piazzola di montaggio dell’AG02 e traslazione della rispettiva strada di accesso, tramite la quale viene evitato l’abbattimento di alcuni alberi camporili;*
- *riduzione della pista di servizio in fase di esercizio, la cui larghezza passa da 4 a 3 metri;*
- *opere compensative, queste ultime in relazione all’accoglimento di quanto indicato dal Settore scrivente (sentieristica) e esplicitando le opere da realizzare nei pressi del Campo Base per una superficie totale di 702 mq.*

Ciò premesso di seguito si riporta quanto proposto dal proponente rispetto alle precisazioni e chiarimenti evidenziati in precedenza:

- *si dà atto dell’accoglimento di includere tra le opere di mitigazione la “valorizzazione dei percorsi montani” (Elaborato 048 – Relazione agroforestale) attraverso l’integrazione nella Tappa 2 dell’Itinerario Cammini di San Francesco (35 km) di alcuni punti di connessione wi-fi in analogia a quanto sviluppato per la Via Francigena;*
- *si dà atto dell’accoglimento di predisporre in fase esecutiva uno specifico piano colturale e di manutenzione delle specie utilizzate per la ricomposizione dell’area boscata, pari a 16.900 mq circa a fronte dei precedenti 16.757 mq.;*
- *si dà atto che il ricalcolo della superficie dell’area boscata di cui al punto che precede (da 16.757 mq a 16.900 mq ca) deriva anche dall’accoglimento della richiesta di evitare di procedere all’espianto o taglio delle alberature in fase di dismissione degli aerogeneratori.*
- *si dà atto dell’accoglimento della prescrizione che il rivestimento in pietra del muro in ca di contenimento della scarpata conseguente all’ampliamento del tornante lungo la SR 258 (OB42) “rispetterà le caratteristiche delle murature esistenti lungo la stessa strada, per materiale, dimensione dei conci e tessitura”, tuttavia si rileva che nessun approfondimento progettuale è stato prodotto e pertanto si conferma quanto in precedenza prescritto riguardo al rispetto del profilo morfologico della collina;*
- *sono state prodotte ulteriori fotosimulazioni per verificare, riguardo agli effetti cumulativi, il rapporto visivo in successione e in sequenza tra i due gruppi di aerogeneratori, Passo Frassineto e Poggio all’Aquila da un lato e Badia del Vento dall’altro (Elaborato: Analisi visiva – fotosimulazioni cumulative a 360°)*

CONCLUSIONI

La documentazione integrativa risponde sostanzialmente a quanto richiesto. Tuttavia non essendo ancora chiari alcuni elementi progettuali si prescrive che:

- *siano mantenute le alberature di nuovo impianto, con particolare riguardo a quelle in prossimità delle piazzole, durante la fase di smontaggio degli aerogeneratori;*
- *il muro in c.a. di contenimento della scarpata conseguente l’ampliamento del tornante lungo la SR 258 (OB42), oltre che rivestito come già in precedenza indicato, sia progettato in modo da seguire il profilo morfologico della collina, poiché non essendo stato prodotto il prospetto non è stato possibile effettuare alcuna valutazione.”;*

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì Cesena Rimini, con nota prot. 0416025 del 25/07/2024, esaminata la documentazione integrativa, conferma il precedente contributo non favorevole;

il Settore VAS Vinca, con nota prot. 0416407 del 25/07/2024 nel paragrafo conclusioni fa presente quanto segue:

“VI Conclusioni

Per i chiroterri:

- *Diversi dati nuovamente elaborati rispetto al 2022 e restituiti nelle nuove tabelle non risultano chiari e comprensibili, né risulta chiara, da tali elaborazioni, la durata del monitoraggio per ciascuna notte di rilievi nelle due annualità;*
- *l’elevato numero di contatti registrato nel 2023 è stato considerato come una fluttuazione dell’attività dei chiroterri, anche se le condizioni riferite nello S.I. indicavano un periodo arido, con assenza di prede, quindi sfavorevole;*

- si dà atto di nuove indagini più accurate per la ricerca di rifugi, tuttavia il periodo non ottimale in cui sono state svolte non ha consentito l'individuazione sul campo delle specie e del numero di individui;
- sono state riferite comunque evidenze di frequentazione in almeno 6 siti ed altri 4 sono ritenuti idonei, di cui un ex albergo a circa 2,4 km, risultato particolarmente significativo, con tracce di colonie stimate di 40-50 individui; tale informazione rilevante non appare valorizzata nelle analisi degli effetti producibili e delle criticità dell'impianto, anche considerando che tali siti sono distribuiti tutti attorno all'area di progetto; non è stato considerato che la vicinanza del parco eolico all'ex albergo potrebbe interferire con le direttrici di spostamento verso le aree trofiche, ma invece si ritiene che la distanza dell'impianto non pregiudichi l'uso del sito come rifugio; secondo lo studio citato di Roscioni e Spada (2014) la sensibilità potenziale della localizzazione degli impianti è alta se questi sono posti a meno di 5 km da colonie e/o da aree con presenza di specie minacciate di chiroteri e per localizzazioni a meno di 10 km da zone protette (Parchi regionali e nazionali, Rete Natura 2000); ulteriore fattore di rischio è attribuito alle dimensioni delle turbine, che secondo gli studi citati aumenterebbero esponenzialmente il rischio di collisione oltre i 70 m (l'impianto presenta turbine di 180 m);
- non sono stati forniti altri studi di confronto a riguardo per il valore della chiroterofauna nell'area in esame; nelle integrazioni, il paragone con gli studi sui chiroteri nel Parco delle Foreste Casentinesi, presentato nello S.I., si ritiene che abbia un valore relativo;
- per gli impatti cumulativi e per gli impatti in generale sui chiroteri si ipotizzano effetti di allontanamento delle specie in base ai dati forniti in un peer reviewed; in tale articolo tuttavia tali effetti sono considerati a carico delle specie forestali, mentre le specie di margine o di aree aperte (presenti nel sito in questione secondo i monitoraggi), possono risentire di effetti attrattivi per la creazione di piazzole e viabilità, nuova criticità riconosciuta anche dai proponenti;
- la misura di mitigazione proposta è qualora dopo un anno di monitoraggio delle carcasse, si evidenziasse un impatto significativo sulla specie e i chiroteri in generale, si suggerisce di innalzare la velocità di attivazione dei rotori a circa 5 m/s, nelle ore notturne e nei mesi di agosto e settembre, corrispondenti ai picchi di presenza della specie; tale misura risulterebbe tardiva rispetto ad un impatto significativo e contraria all'approccio preventivo della Vinca;
- per le possibili criticità legate alla creazione di nuove aree di foraggiamento per la creazione di piazzole e viabilità nelle aree boscate, nella Relazione si afferma la necessità di compensazioni non meglio specificate e comunque la proposta di compensazioni non risulta pertinente con la fase attuale del procedimento, suggerendo il riconoscimento di una criticità non mitigabile;
- come riferito nel contributo precedente, gli studi condotti dalla soc. Dream per la Provincia di Arezzo (2015) affermano che la realizzazione di impianti eolici in linea generale potrebbe avere un impatto significativo sulla popolazione locale di chiroteri, in particolare in termini di individui morti a seguito di collisioni; in tali studi e nell'articolo citato Il popolamento di chiroteri di un'area dell'Appennino toscoromagnolo Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, Arezzo, di Campedelli, Londi et alii, 2013, nell'area prossima al sito di impianto (Passo di Viamaggio e ZSC Alpe della Luna) sono state individuate ulteriori specie di chiroteri; l'analisi prodotta nella Relazione integrativa ha solo riscontrato che alcune specie sebbene presenti nell'area vasta, non frequentano l'area di progetto, si suppone perchè non intercettate nei monitoraggi;
- alla luce delle considerazioni svolte non si ritiene di poter escludere effetti di impatto diretto sulle specie di chiroteri, alcune delle quali potenzialmente presenti anche nei Siti Natura 2000, di alterazione di habitat forestali e di creazione di nuove aree di foraggiamento connesse alla realizzazione di piste e piazzole che potrebbero attrarre ancor più i chiroteri a foraggiare in stretta vicinanza con le turbine, aumentando il rischio di mortalità

Per l'avifauna:

- nella Relazione integrativa si esprimono dubbi circa l'attendibilità dei dati rilevati con i monitoraggi relativi alle migrazioni primaverili e autunnali del 2023, ipotizzando anche confusioni fra specie; si riscontra anche che non è stata operata una distinzione fra le componenti migratrici e stanziali di alcune specie, cosa che può incidere sul quadro di base dell'area in esame;
- il raffronto col lavoro di Campedelli "Dati sul popolamento di rapaci nell'Appennino centro settentrionale", 2012, per il monitoraggio 2023, ritenuto più conforme alle Linee Guida regionali di quello del 2022, farebbe emergere diversi elementi di attenzione per il transito di alcune specie, quali Falco di palude, Falco pecchiaiolo e Gheppio, con numeri di passaggi fra i più elevati rispetto ai 15 siti di confronto e per Falco di palude i più elevati in assoluto; nei commenti si esprimono però dubbi sull'affidabilità dei dati rilevati;

- tali dati di base sono tuttavia utilizzati, sia per la caratterizzazione della componente faunistica nell'area di studio, sia per la valutazione del rischio di collisione, valutazioni che quindi partirebbero da dati la cui affidabilità risulta incerta;
- non risulta approfondita un'analisi degli effetti cumulativi per la componente avifauna;
- non risulta una valutazione delle criticità dei singoli aerogeneratori, sia in relazione alle possibili interferenze con le specie che in relazione alla loro localizzazione;
- si riconoscono criticità per sottrazione di habitat di specie ornamentiche in ambienti aperti e si propongono misure di compensazione suggerendo di aprire degli ambienti di crinali invasi da vegetazione di post coltura; come già evidenziato tale misura appare non pertinente con la fase del procedimento attuale, ma sembra suggerire di contro l'attestazione di una criticità non altrimenti mitigabile.

Le integrazioni ed i chiarimenti forniti, rispondono solo in parte alle carenze di dati e di elaborazioni già riscontrate nel precedente contributo di questo Settore.

L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura, rilevando inoltre l'estrema vicinanza con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna, col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto e con le omonime Riserve Naturali regionali.

Per l'avifauna le interferenze principali appaiono riconducibili principalmente alla sottrazione e frammentazione di habitat di specie e di alimentazione, alla perturbazione di specie, con effetti di possibile allontanamento, soprattutto di rapaci, con possibili modificazioni del comportamento e con potenziali ripercussioni sulle popolazioni locali o sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quella in esame; non è possibile anche escludere del tutto il rischio di collisione, in particolare per i grandi rapaci, specie con bassa densità e limitata capacità riproduttiva; per i chiroterri le interferenze appaiono relative a possibili impatti diretti per collisione, alla sottrazione di habitat per specie forestali ed alla creazione di elementi attrattivi pericolosi per la collisione per le specie legate alle aree aperte, nonché a possibili interferenze anche con le rotte di alimentazione/spostamento/migrazione delle specie. In base al valore ecologico e faunistico dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti, permangono margini di incertezza che non consentono di escludere effetti negativi nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroterri e per gli uccelli, anche in termini di mantenimento di quartieri idonei per tali specie e per la permanenza di rapaci con home range di caccia anche molto estesi e che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi.”; il contributo è riportato integralmente in allegato al presente verbale;

OSSERVAZIONI

Italia Nostra con nota prot. 0378015 del 04/07/2024 ha chiesto ai soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di prendere visione delle Osservazioni pervenute e pubblicate sul sito web della Regione Toscana e di partecipare alla seconda riunione della Conferenza dei Servizi; con la medesima nota ha altresì trasmesso l'osservazione già pervenuta al prot. 0126427 del 22/02/2024 e l'ordine del giorno del 11/06/2024 dell'Assemblea della Regione Emilia Romagna;

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata:

- documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 19/12/2022 (prot. 0490022);
- documentazione a completamento formale dell'istanza presentata in data 03/03/2023 (prot. 0115655), in data 13/03/2023 (prot. 0128843), in 15/03/2023 (prot. 0136209) e in data 23/03/2023 (prot. 0148866);
- documentazione integrativa presentata in data 11/01/2024 (prot. 0016869 del 12/01/2024);
- ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 06/06/2024 (prot. 0322858 del 07/06/2024).

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il Settore VIA dà la parola al Proponente il quale illustra gli ulteriori chiarimenti inviati proiettando alcune slide predisposte allo scopo.

Dà quindi la parola ai partecipanti per eventuali interventi da mettere a verbale.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, conferma il parere negativo inviato e allegato al presente verbale;

Il rappresentante del Settore “Autorizzazioni e Fondi Comunitari in materia di Energia” ricorda che con il contributo 09/07/2024 ha già fatto presente la necessità, a valle di tutte le modifiche progettuali che comportano modifiche di sedime dell’opera, di procedere a tutte le pubblicazioni richieste dal DPR 327/2001 ai fini della apposizione di vincoli espropriativi.

Fermo restando che la produzione di energia ha inevitabili impatti ambientali e che spetta alle amministrazioni competenti operare, nei procedimenti abilitativi, il bilanciamento fra gli obiettivi inerenti la transizione ecologica e gli altri obiettivi ambientali, segnala che con la revisione 2024 del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) gli obiettivi sull’eolico sono stati ulteriormente aumentati, prevedendo di triplicare al 2030 le cifre al 2020: 28.140 MW di installato eolico per una relativa produzione stimata di 64,8 TWH/anno.

Interviene il Settore “VAS VINCA” il quale procede ad illustrare i contenuti del contributo inviato in data odierna e allegato al presente verbale. Informa che il contributo inviato reca un refuso in relazione alla data della riunione della Conferenza. Procede quindi a dare lettura delle conclusioni dello stesso.

Interviene il consulente del Proponente il quale in relazione alla misura di mitigazione proposta (innalzare la velocità di attivazione dei rotori a circa 5 m/s a seguito del monitoraggio di un anno delle carcasse rinvenute) fa presente che il numero di collisioni ammissibili è il risultato di un compromesso tra le esigenze di tutela delle specie e le esigenze di produzione del produttore.

Il Settore “VAS VINCA” precisa che le misure di mitigazione devono essere valutate in linea con la Direttiva comunitaria, avere carattere preventivo e in ogni caso devono fare riferimento ad un quadro conoscitivo di riferimento solido.

Rileva inoltre che il proponente fa riferimento a generiche misure di compensazione lasciando intuire che non è stato possibile individuare misure di mitigazione da mettere in atto.

Si svolge quindi un lungo confronto tra il Proponente e il Settore “VAS VINCA”.

Alle ore 11:30 entra in seduta l’Arch. Carla Chiodini.

L’Arch. Chiodini fornisce alcuni chiarimenti in termini procedurali.

La Conferenza alla luce della discussione svolta ritiene che sia necessario che il Proponente svolga un approfondimento sugli studi presentati, alla luce delle osservazioni formulate dal Settore “VAS VINCA” nel contributo espresso.

Il Proponente si rende disponibile ad un approfondimento in tal senso.

Interviene la Provincia di Arezzo che conferma il precedente parere favorevole con prescrizioni.

Interviene il Comune di Pieve Santo Stefano il quale conferma il parere favorevole già espresso alla realizzazione del parco eolico in esame.

Interviene il Settore Genio Civile Valdarno superiore che conferma il parere favorevole già inviato, facendo presente che successivamente dovranno essere corrisposti i canoni.

Il Settore VIA dà informazione degli ulteriori pareri e contributi tecnici pervenuti sull’ultima documentazione integrativa riportati nella sezione dedicata del presente verbale.

I presenti ritengono importante che sia acquisito il parere del Comune di Badia Tedalda sull'ultima documentazione depositata dal Proponente.

Il Proponente chiede di poter disporre di 90 giorni per il deposito della documentazione integrativa, fatta salva motivata richiesta di proroga. I presenti ne prendono atto.

PER TUTTO QUANTO SOPRA, i presenti decidono di **sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi** ad una nuova riunione, da svolgersi successivamente alla riunione della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale per la pronuncia di VIA; la nuova riunione sarà convocata dal Settore VIA procedente, con separata nota, una volta ricevuta la documentazione integrativa da parte del Proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali (ad eccezione della Provincia di Arezzo e della Soprintendenza che apporranno firma grafica su file pdf conservato agli atti del Settore) relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, il rappresentante del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 12:25.

Firenze, 25 luglio 2024

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Paolo Donati Sarti	Firmato digitalmente
Lucia Brogi	Firmato graficamente
Vanessa Mazzini	Firmato graficamente
Riccardo Guardi	Firmato digitalmente
Elena Poli	Firmato digitalmente
Piero Paliotta	Firmato digitalmente

La Titolare di incarico di EQ del Settore VIA
(OdS n.6 del 17/11/2022)
Ing. Anna Maria De Bernardinis
Firmato digitalmente



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica

Piazza dell'Unità 1 – 50123 Firenze

regionetoscana@postacert.toscana.it

e.p.c. Al

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio

archeologico della Direzione Generale

Archeologia Belle Arti e Paesaggio

dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Al

Servizio V – Tutela del paesaggio

della Direzione Generale Archeologia

Belle Arti e Paesaggio

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e.p.c. Alla

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Loc. Passo di Frassineto, S.P. Nuova Sestinese.**

PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di Parco eolico denominato “Passo di Frassineto” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e Sansepolcro (AR). Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori

Proponente: FERA Srl.

Parere di competenza - II riunione di conferenza di servizi

Con riferimento alla richiesta trasmessa da Codesta Regione Toscana Settore VIA-VAS per la procedura in oggetto, avviata in data 04/04/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 28/06/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 17170 del 02/07/2024 e relativa alla convocazione della II riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 luglio 2024 ore 10:00;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526

PEC: *sabap-si@pec.cultura.gov.it*

PEO: *sabap-si@cultura.gov.it*

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 04/04/2023, acquisita al ns. prot. con il n. 9908 del 06/04/2023;

VISTA la richiesta di parere trasmessa da Codesta Regione Toscana per la procedura in oggetto trasmessa con nota del 07/02/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 3848 del 09/02/2024 e relativa alla convocazione della I riunione di conferenza di servizi per il giorno 19 marzo 2024 ore 10:00;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 12498 del 04/05/2023 di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il parere negativo di competenza trasmesso a mezzo PEC da questa Soprintendenza con nota ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi e di cui se ne confermano le valutazioni e motivazioni ostative all'intervento;

RICHIAMATO il verbale della I conferenza di servizi trasmesso da Codesta Regione Toscana con nota del 28/03/2024, acquisita al ns. prot. con il n. 8770 del 29/03/2024;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata ed in particolare la relazione tecnico descrittiva, la relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, oltre alla documentazione grafica allegata, consultabili al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> con particolare riferimento alle integrazioni prodotte dal Richiedente a seguito della richiamata ns. nota prot. 12498 del 04/05/2023 e ns. prot. 17170 del 02/07/2024;

ESAMINATE inoltre le varie osservazioni pervenute da enti pubblici, associazioni e soggetti privati formulate ai sensi di legge, finalizzate alla partecipazione pubblica al procedimento amministrativo di cui all'oggetto;

ESAMINATO con particolare riguardo alle valutazioni di seguito riportate, il documento denominato "1.17 Risposta integrazioni PAUR" mediante il quale il Richiedente formula le proprie osservazioni di merito in risposta al parere della Scrivente Soprintendenza e della Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

ESAMINATE le ulteriori integrazioni documentali prodotte dal Richiedente e accettate da Codesta Regione Toscana accogliendo una proroga sull'espressione finale delle determinazioni della conferenza di servizi come da trasmessa a mezzo PEC in data 22/04/2024 con nota ns. prot. 10919 del 24/04/2024, depositate al link <https://www.regione.toscana.it/-/paur-provvedimento-autorizzatorio-unico-regionale> in tre cartelle denominate Chiarimenti post CDS 1 - 2 - 3;

CONSIDERATO che dalla documentazione revisionata dal Proponente non si evincono modifiche sostanziali all'impianto che mantiene le proprie rovinose conseguenze in termini di impatti percettivi sul paesaggio circostante, come ampiamente delucidato dalla Scrivente con ben due pareri approfonditamente motivati;

CONSIDERATI gli esiti e le valutazioni prodotte *in situ* mediante sopralluogo sulle aree di principale interesse coinvolte dagli interventi di trasformazione;

VISTA l'ubicazione, l'entità e la tipologia delle opere da realizzare;

VERIFICATE le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana con valenza di Piano Paesaggistico (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015), in merito all'ambito in oggetto e verificati in particolare i contenuti riportati nella Scheda d'Ambito e nell'Elaborato 8b del PIT;

questa Soprintendenza, nel tracciare un quadro delle tutele operanti sul territorio interessato dall'intervento in parola, riconferma quanto segue, puntualizzando gli aspetti di competenza di maggior importanza e in risposta alle osservazioni riportate nel documento "1.17 Risposta integrazioni PAUR" e integrate a seguito dell'esame del documento integrativo "1.21 Chiarimenti e approfondimenti I CDS" secondo i punti ivi riportati. Il testo che segue è il medesimo prodotto per l'emissione del parere di competenza ns. prot. 7298 del 14/03/2024 discusso in sede di I conferenza di servizi a cui vengono integrati paragrafi ritenuti utili a motivare la profonda valutazione negativa dell'impianto in oggetto:

In riferimento al p.to 1 e 9

Il Proponente, in coerenza con il quadro normativo vigente, specifica: *«per quanto riguarda le così dette aree idonee "ope legis" (ad oggi ampliate grazie alla Legge n. 41 del 21/04/2023), si tiene a precisare che il decreto legislativo n. 199/2021 e ss.mm.ii. ha previsto alcune semplificazioni specifiche degli iter autorizzativi per gli impianti localizzati nelle aree che saranno ritenute idonee. Le semplificazioni consistono nella riduzione di un terzo dei termini per l'autorizzazione e nella natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'autorità paesaggistica. I criteri di individuazione delle aree idonee saranno definiti con decreto ministeriale, che ad oggi non risulta ancora adottato. Nelle more dell'adozione del decreto, l'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 individua alcuni criteri*



generali, applicabili in via transitoria per individuare aree da considerare idonee. Occorre comunque rimarcare che le aree che non rispettano i criteri di cui all'art. 20 comma 8, e che quindi non possono ritenersi oggi idonee, non sono necessariamente non idonee, cioè aree sulle quali non si possono realizzare nuovi impianti. Sono solo aree dove non si applicano le semplificazioni speciali previste dall'art. 22 del decreto legislativo».

Con Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune* art. 1, comma 2.1 viene determinata la riduzione della fascia di rispetto per gli impianti eolici e per gli impianti fotovoltaici ai fini dell'identificazione delle aree idonee. La previgente fascia di rispetto di sette chilometri, tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela di cui al D.Lgs 42/2004, è ridotta a tre chilometri.

Pertanto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 articolo 20, comma 8 considera quali "aree idonee" «*le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b, del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici*».

Dall'analisi della documentazione prodotta, entro la suddetta fascia di rispetto così come indicata dal D.Lgs 199/2021 aggiornato al D.L. 13/2023 risultano ricadere un numero assai cospicuo di beni sottoposti a tutela monumentale di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004. Si individuano i seguenti beni sottoposti a tutela (art. 10 comma 1 e 3 del D.Lgs 42/2004), a cui si aggiungono i tessuti storici e le aree protette (già delucidate nel ns contributo prot. 12498 del 04/05/2023:

- a) Eremo di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- b) Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano – Pieve Santo Stefano;
- c) Fabbricato sito in loc. Montebotolino - Badia Tedalda;
- d) Cappella di Sant'Antonio o Santuario di Sant'Antonio alla Macchia – Pieve Santo Stefano;
- e) Cimitero di Cerbaiolo – Pieve Santo Stefano;
- f) Eremo Madonna del Faggio – Pieve Santo Stefano;
- g) Chiesa di San Giovanni Gualberto – Pieve Santo Stefano;
- h) Chiesa di Sant'Emidio – Viamaggio, Badia Tedalda;
- i) Chiesa di San Bartolomeo – Caprile, Badia Tedalda.
- l) Tessuto storico Viamaggio – Badia Tedalda;
- m) Tessuto storico Arsicci – Badia Tedalda;
- n) Tessuto storico Il Poggio – Badia Tedalda;
- o) Tessuto storico Caprile – Badia Tedalda.
- p) Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto;
- q) ZSC IT5180010 Alpe della Luna.

In particolare preme ribadire la forte vicinanza dell'impianto all'Eremo di Cerbaiolo (Pieve Santo Stefano) tutelato con dichiarazione di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015 e alla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano (Pieve Santo Stefano) con D.M. 19/11/2020, veri capisaldi non solo delle importanti testimonianze storico-artistiche dell'area, ma anche del forte valore escursionistico e di fede per la presenza dei Cammini di San Francesco.

Il livello di visibilità, delineato dal Proponente nella sua trattazione, intercorrente tra i beni culturali rientranti nella fascia di rispetto e l'impianto eolico, risulta a tali fini del tutto ininfluenza rispetto alla definizione che il Legislatore ha inteso dare nel citato D.Lgs 199/2021 pur semplificato come sopra detto. Le analisi di percettibilità esposte appaiono dunque del tutto superflue rispetto al dettame di legge.

Ciò premesso appare chiaro, come già esposto per l'altro impianto proposto dalla medesima Società FERA Srl ovvero "Badia del Vento", come ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. a) del D.Lgs 199/2021 l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio che mantiene il proprio valore vincolante.

Ebbene, questa Soprintendenza, competente ad esprimere il proprio parere di compatibilità paesaggistica dell'intervento e di conformità al Piano Paesaggistico regionale, ha già ampiamente delucidato le proprie



determinazioni in negativo con nota prot. 12498 del 04/05/2023 e che nella presente trattazione vengono riconfermate e ulteriormente approfondite.

Per quanto sopra analizzato è necessario infine trattare del Decreto 21 giugno 2024 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, inerente la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", finalizzato a stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 1, comma 1 lett. b). Per tali finalità, ai sensi dell'art. 3, le Regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

Tali principi, sanciti all'art. 7, si improntano sulla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico della Nazione e difatti per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto *"delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali"* (art. 7 comma 2 lett. a).

Il successivo comma 3 ribadisce che *"sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri"*.

Ebbene l'impianto ricade pienamente in aree sottoposte a tutela ex art. 142 del D.Lgs 42/2004 e dista soli 2,76 km dall'Eremo di Cerbaiolo. Pertanto si evince come, seppur in attesa di uno specifico regolamento regionale e di una conseguente esatta definizione delle fasce di rispetto da individuarsi, anche il recente D.M. 21 giugno 2024 ribadisce i principi cardine di tutela già enucleati dal D.Lgs 199/2021.

Seppur sopra chiariti gli aspetti di "forma" del presente procedimento appare doveroso soffermarsi anche sugli aspetti di "sostanza" atti a giustificare le motivazioni ostative alla realizzazione dell'intervento espresse dalla Scrivente basate sulle integrazioni prodotte con particolare attenzione all'aggiornamento della 5.3 Relazione paesaggistica, del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni e del documento 1.17 Risposta integrazioni PAUR.

Il grafico di visibilità in figura 2 (rif. pag 9 del documento 1.17) risulta di scarsa utilità a formulare valutazioni di merito esaustive da parte della Scrivente. Nei 30 fotoinserti proposti, sussiste una parziale selezione di scatti fotografici eseguiti da punti di ripresa in cui l'impianto non sarebbe visibile o scarsamente visibile con l'indubbio risultato di generare conclusioni atte a ridurre il reale impatto percettivo delle opere.

Su tale aspetto si condividono in buona parte le osservazioni pervenute ai sensi di legge dalle Associazioni del territorio: molte viste, anche da punti significativi, sono state appositamente evitate dal Proponente al fine di ridurre l'impatto percettivo desumibile dal proprio esame. Inoltre, come sopra evinto, si registra in taluni casi la selezione di appositi punti di ripresa con la presenza di ostacoli visivi atti a minimizzare gli impatti (emblematico il fotoinserto dal tessuto storico di Caprile). Ne consegue che la tabella riportata in conclusione e soprattutto il grafico a torta derivato dai dati artificiosamente conseguiti non possa rappresentare l'effettivo impatto percettivo delle opere di progetto che risulta di fatto realisticamente maggiore di quanto dichiarato.

Dall'Eremo di Cerbaiolo, sopra richiamato (dichiarato di interesse culturale di cui al D.M. 26/06/2015), il proposto impianto eolico dista su indicazione progettuale soli 2,76 km. Seppur l'orografia del terreno, grazie alla presenza del rilievo montuoso di Montalto schermi parzialmente gli aerogeneratori verso il Passo del Frassineto (a nord-ovest), gli impatti percettivi dal complesso tutelato appaiono esageratamente evidenti verso il Passo di Viamaggio (a sud-est) verso cui si aprono rapporti di visibilità diretta.

L'alto valore instaurato tra il bene monumentale e l'intorno territoriale in cui è sorto è dimostrato dalla stessa Relazione storico-morfologica a motivazione della dichiarazione di interesse culturale, difatti *«L'Eremo di Cerbaiolo è un notevole esempio di insediamento religioso in ambiente impervio; nato come Monastero Benedettino e diventato poi parrocchia col titolo di Sant'Antonio [...] I terreni [omissis attorno al complesso] sono, in parte boschivi e in parte a pascolo, sono tutti limitrofi all'immobile; in basso rispetto al resto del complesso e all'interno di una parte boschiva si trova la piccola cappella intitolata a Sant'Antonio, edificio a torre con un fianco poggiate sulla nuda roccia»*. Ma ad arroccarsi sul declivio roccioso di Montalto è



l'intero Eremo, donato nel 1216 a San Francesco e detenuto dai Francescani fino al 1783, che fonda le proprie origini su un territorio appunto "impervio", aspro, lontano dai centri urbani e dalle arterie di collegamento di fondovalle. Un ambiente inospitale, senza la presenza dell'uomo e delle sue trasformazioni apportate al territorio, per permettere una vita di contemplazione spirituale e votata al raccoglimento nel mezzo dei boschi e della natura circostante (come tra i più alti esempi il Santuario de La Verna). Per la propria collocazione sopraelevata si aprono visuali panoramiche di eccezionale valore su tutti i rilievi montuosi che fanno da sfondo al bene, incorniciando delle vedute di rara bellezza. Le foto che comunemente ritraggono il complesso, al centro di visite turistiche, esperienze di raccoglimento spirituale, passeggiate di trekking, inquadrano il bene con sullo sfondo il rilievo di Montalto e le catene montagne circostanti tra cui il crinale che dal Passo di Viamaggio si estende fino al Passo di Frassineto.

E a comprovare il pregio di tali testimonianze architettoniche e dell'inscindibile rapporto col territorio circostante è lo stesso PIT/PPR all'interno della Scheda d'Ambito n. 12 "Casentino e Valtiberina" che tra i propri elementi di valore nella relativa Invariante strutturale pone (rif. pag. 39): *"Gli edifici religiosi come i complessi monastici, le pievi romaniche e gli edifici isolati a carattere eremitico, che segnano e connotano significativamente il territorio: le pievi romaniche e le chiesette suffraganee ancora ben conservate (pieve di Santa Maria a Corsano, Pieve di Santa Maria a Micciano, Pieve di San Cassiano-Caprese; Pieve di San Pancrazio-Sestino; le badie (San Michele Arcangelo a Badia Tedalda, San Bartolomeo ad Anghiari, San Bartolomeo a Succastelli a Pieve Santo Stefano); gli eremi (l'Eremo della Madonna del Faggio, l'Eremo di Cerbaiolo, l'Eremo di Montecasale)".* Insieme al più noto Eremo di Cerbaiolo anche quello, più minuto e modesto, della Madonna del Faggio, tutela *ope legis* dalla Parte II del D.Lgs 42/2004 ex art. 10 comma 1, dista pressappoco 3,25 km dall'impianto.

Ben oltre le criticità, in parte già esposte e riprese nel proseguo, in ordine alla tutela paesaggistica dell'area questa Soprintendenza, quale organo di controllo periferico del Ministero della Cultura, chiamata ad esprimere una valutazione in merito alla tutela monumentale per cui detiene competenza esclusiva, ritiene l'intervento in aperto contrasto con la salvaguardia dei valori fondanti del complesso e instaurati tra il bene e il territorio che lo circonda. Neppure possono essere adottate misure atte ad una mitigazione degli impatti percettivi dell'impianto in quanto pale eoliche di 180 metri di altezza da terra non permettono alcuna misura contenitiva dei rapporti di intervisibilità.

A tal fine, per quanto disposto dall'art. 26, comma 2 del D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, *"qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente"*, la Scrivente Soprintendenza esprime propria determinazione negativa all'intervento essendo l'intervento in contrasto con la tutela d'insieme caratterizzante il rapporto bene monumentale e intorno territoriale.

A tal fine il Proponente cita le recenti Ordinanze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10054 del 14/04/2023 (Rv. 667455 - 01) che vede il Ministero aver espresso dissenso motivato in sede di conferenza di servizi per la valutazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile basando le proprie determinazioni sull'art. 26 comma 2 del D.Lgs 42/2004. In tale Ordinanza viene riportato: *"Il dissenso motivato espresso dal MIBAC (Ministero dei beni culturali ed ambientali), ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, in seno alla conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, svolge una mera funzione di rappresentazione degli interessi affidati alla sua tutela e non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 42 del 2004"*.

E' innegabile come anche a seguito della valutazione negativa espressa dalla Scrivente con parere ns. prot. 7298 del 14/03/2024, facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del Codice, i competenti Uffici regionali del Settore VIA-VAS non abbiamo concluso il procedimento ma al contrario abbiamo convocato una seconda conferenza di servizi per raccogliere le determinazioni di tutte le Amministrazioni e Soggetti interessati a seguito della produzione della ulteriore documentazione integrativa depositata.

In accordo alla citata Ordinanza, e nel rispetto dei principi partecipativi riconosciuti dal diritto amministrativo, la convocazione della seconda CDS *«non preclude, dunque, la prosecuzione del procedimento verso la decisione conclusiva»*.

La determinazione conclusiva non può però che tenere conto del disposto di Legge ex art. 26, comma 2 assicurando, a giudizio della Scrivente, piena tutela e conservazione del patrimonio monumentale interessato.

Per le medesime motivazioni viene espresso un giudizio negativo anche in merito alla salvaguardia monumentale della Chiesa di San Bartolomeo a Sintigiano (dichiarata di interesse culturale con D.M. 19/11/2020) dalla cui Relazione storico-morfologica, a motivazione del valore del bene, si evince *«nella tradizione locale è un luogo di culto e un elemento identitario importante»*. Seppur gli elementi valoriali sotto il profilo storico e architettonico



dell'immobile siano inferiori rispetto al vicino Eremo di Cerbaiolo appare doveroso sottolineare la prossimità dell'impianto e la sua percezione visiva diretta di tutte e sette le pale eoliche di progetto che si stagliano sul crinale di sfondo della Chiesa (rif. documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni pag. 16).

Sul rapporto di intervisibilità intercorrente tra bene culturale e paesaggio circostante, e sulle modalità di godimento e fruizione delle componenti paesaggistiche costituenti un'ampia e ricca realtà come quella oggetto di trasformazione sembra utile citare la sentenza n.797/2023 di recente pronunciamento da parte del TAR Toscana da cui si evince come «una pur limitata visibilità dell'opera, anche dall'alto, può certamente incidere sulla complessiva percezione visiva dell'area, tanto più che oggigiorno la possibilità di apprezzare il paesaggio da una prospettiva aerea non può ritenersi del tutto remota, dovendosi pertanto fare riferimento ad una nozione più ampia di panorama».

Secondo quanto sopra esposto, le foto che ritraggono l'Eremo di Cerbaiolo sono in buona parte scattate da punti panoramici a distanza che inquadrano il bene immerso tra i monti e i boschi che lo accerchiano. Non solo: numerosissime immagini lo raffigurano (di qui il riferimento alla sentenza citata) con riprese scattate dall'alto mediante l'utilizzo di droni aerei. Quanto esposto serve a suggellare come le modalità di fruizione, di godimento pubblico del bene e di valorizzazione dello stesso, oltre che di tutela, siano inequivocabilmente alterate in negativo e compromesse nei propri caratteri valoriali, dalla realizzazione delle opere in progetto.

In risposta alle osservazioni finali si specifica che il contenuto offerto dalla citata sentenza TAR Toscana n.797/2023 è stato inserito e trattato unicamente come ulteriore contributo ed elemento aggiuntivo di valutazione. Per la peculiarità del bene e soprattutto per le caratteristiche del proprio inserimento nel contesto circostante, quanto emerso dalla sentenza pare assolutamente appropriato e coerente. Le parole del Proponente *"sembra comunque non condivisibile nel merito"* lasciano supporre più ad una selezione di sentenze utili alla conclusione favorevole del procedimento anziché ad una valutazione tecnica oggettiva.

A tal proposito poniamo l'attenzione sulle recenti determinazioni del TAR Sardegna sulla realizzazione di impianti eolici similari al presente. L'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, grazie all'approvvigionamento da energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050 *«non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni [...] degli organi competenti»* (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023).

E ancora *«se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il "territorio", quale componente dell'"ambiente", costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di "paesaggio", evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre»* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776).

Ne deriva che la cosiddetta transizione ecologica, auspicabile e concretamente in essere, non può avvenire se non coniugando le restanti esigenze di tutela e di interesse pubblico tra cui *in primis* la salvaguardia della componente paesaggio e del patrimonio monumentale.

A mero titolo esemplificativo e solo per citare una parte delle più recenti istanze pervenute, la Scrivente, che capziosamente potrebbe essere additata quale di perenne ostacolo alla transizione, ha valutato positivamente la compatibilità di impianti da fonte eolica quale ad esempio il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia per complessivi 270 MW, il parco eolico offshore Wind Project per una capacità complessiva di 225 MW, parco eolico Civitavecchia B offshore Wind per una capacità complessiva di circa 375 MW, la centrale eolica denominata Modica della potenza di 504 MW in provincia di Viterbo e la centrale eolica denominata Montalto di Castro 2 della potenza di 510 MW anch'essa in provincia di Viterbo.

Si rammenta che l'impianto in oggetto pesa per 29,4 MW di potenza.

In riferimento al p.to 3 e 9

In merito agli effetti cumulativi indotti dalla compresenza di altri impianti eolici i cui procedimenti autorizzativi sono già stati avviati, vale ribadire, secondo quanto correttamente osservato dal Proponente e come già comunicato in sede di determinazioni per l'impianto di "Badia del Vento", che non può disporsi quale onere a proprio carico quello di valutare gli effetti cumulativi derivanti dalla sommatoria dell'impianto proposto e da quelli presentati da altri soggetti il cui iter autorizzatorio è stato avviato solo in tempi successivi.



E' però fatto obbligo per il Proponente rendere esaustivi gli effetti cumulativi rispetto ai tre procedimenti autorizzatori avviati preliminarmente, ovvero l'impianto "Badia del Vento" (tot. 7 aerogeneratori) del medesimo Richiedente Società FERA Srl e gli impianti presso Poggio dell'Aquila (tot. 2 aerogeneratori) proposti dalla Società Orchidea Preziosi Srl e Biagirini Silvio e n. 1 dalla Società ENIT Sas. La Orchidea Preziosi non a caso chiede nelle ultime osservazioni consultabili sul sito regionale Settore VIA-VAS una modifica al presente impianto atto a garantire una distanza minima di 500 metri rispetto agli aerogeneratori di propria competenza. Ciò anche a dimostrazione di come l'insieme di tutte le pale eoliche ad oggi in essere siano significativamente fitte tra loro rischiando, come già comunicato nel precedente parere, di venire a determinare una vera e propria barriera visiva tra l'alta Valtiberina toscana e, scavallando, l'alta Valmarecchia e l'alta Valle del Savio romagnole.

Le valutazioni della Scrivente sono *in primis* formulate sulla base dell'esame del documento aggiornato 5.2 Studio di impatto ambientale paragrafo "5.3. Impatti cumulativi" (da pag. 322 a 327) e in particolare dell'elaborato 5.3 Relazione paesaggistica in cui l'argomento viene trattato nel paragrafo "8.1.10. Impatti cumulativi". Risulta efficace a livello grafico la "Figura 82 - Estratto PSS-5.24_Analisi visiva – AIP e Area di impatto visivo cumulativo". Da questa si evince in maniera chiara come ampie fasce di territorio mostrino rapporti diretti di intervisibilità anche a lunga distanza (l'analisi viene condotta entro un raggio di 9 km ma gli impatti percettivi superano abbondantemente tale misura) e soprattutto come un'alta percentuale dello stesso presenti impatti derivanti dalla sommatoria con altri due, tre, quattro in totale, impianti in fase autorizzatoria (aree colorate in verde e giallo).

Secondo quanto sopra riportato, la planimetria dimostra ulteriormente come dall'Eremo di Cerbaiolo si aprano visuali dirette sugli aerogeneratori rivolti verso il Passo di Viamaggio (secondo quanto dichiarato dal Proponente in numero di 2), dalla Chiesa di San Bartolomeo a Sintigliano si aprano visuali dirette su tutti gli aerogeneratori di Passo del Frassineto e di Poggio dell'Aquila (tot. 7+3 ovvero 10) in analogia alla Canonica della Chiesa di San Lorenzo (dichiarata di interesse culturale con D.M. 06/04/1998) da cui è percepibile la totalità di detti impianti. Seppur a maggiore distanza vale la stessa criticità per i beni monumentali rappresentati dalla Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle e del bene sito in loc. Montebotolino, o dalla Chiesa di San Bartolomeo a Caprile che si collocano in posizione mediana rispetto all'impianto eolico di "Badia del Vento" e del presente "Passo di Frassineto" (oltre che di quelli su Poggio dell'Aquila) risentendo di duplici, triplici effetti. Manca del tutto la rappresentazione attraverso efficaci fotoinserimenti raffiguranti la complessità degli impianti per valutare con maggiore consapevolezza gli effetti cumulativi indotti dalla sommatoria degli aerogeneratori. Emblematico è il caso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Rofelle per la quale viene appositamente scelta una veduta panoramica rivolta esclusivamente verso destra rispetto al piazzale antistante, ovvero verso l'impianto di "Passo di Frassineto" (visibili tutti i 7 aerogeneratori), capace però di celare i restanti aerogeneratori dell'impianto (del medesimo Proponente) di "Badia del Vento", appena sulla sinistra della foto, da cui risultano visibili altri 7 aerogeneratori (e a distanza più ravvicinata) per un totale di ben 14 pale eoliche (rif. pag 7 del documento "1.25_Controdeduzioni Soprintendenza Siena Grosseto e Arezzo" seppur prodotto per altro procedimento autorizzatorio già avviato).

In ultimo, se il problema vuole essere affrontato in termini statici, si evince sinteticamente dalla tabella riportata a pag. 46-47 del documento 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni come da solo 6 dei 27 punti significativi selezionati si percepisce un solo impianto eolico. Stima che, prendendo in considerazione i restanti procedimenti autorizzatori in essere (es. Poggio Tre Vescovi, Poggio della Campana, ecc) potrà solo aggirarsi in termini percettivi.

In riferimento agli interventi di abbattimento in aree boscate.

Volendo ribadire la **non conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nell'art. 12.3 dell'Elaborato 8b del PIT/PPR della Regione Toscana**, già ampiamente delucidate nel parere ns. prot. 12498 del 04/05/2023, la Scrivente intende soffermarsi sugli impatti negativi generati dall'abbattimento di ampie aree boscate sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 che fa propria la disciplina di stampo ecologista suggerita dalla Legge Galasso n.431/1985.

Dall'esame dell'elaborato 5.25 Interventi ricadenti in aree boschive si evince: «Utilizzando questo tipo di approccio, l'area boscata coinvolta dagli interventi di Viabilità, Piazzole di montaggio, fondazioni e Piazzole ausiliarie, nell'area d'impianto è pari a circa 29.711 mq, l'area boscata coinvolta dal cavidotto è di circa 268 mq e l'area boscata coinvolta dagli interventi definiti nel Road Survey è pari a circa 1.666 mq; per quanto riguarda la realizzazione della SSE, non c'è interferenza con aree boscate. [...] si è operato un riconteggio che ha escluso alcune superfici cartografate come bosco ma che in realtà non lo sono, rivedendo quindi la stima complessiva che scende a circa 30.719 mq» contro i 31.645 mq iniziali. Considerando inoltre che la superficie di bosco sottratta sarà solo



parzialmente ripristinata con opere di rimboschimento per 16.757 mq si determina una superficie boscata definitivamente perduta di circa 14 mila mq.

Il Proponente prosegue la trattazione specificando: «*La quota rimanente di superficie non ricostituita in fase di esercizio, inferiore ai 31.645 mq disboscata in fase di cantiere, potrebbe essere recuperata con il meccanismo del rimborso compensativo, in mancanza di superfici alternative da rimboschire, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 44 della Legge Forestale regionale.*».

A maggior ragione si comprende come l'esecuzione delle opere, in particolare dovute alla realizzazione delle piazzole alla base delle pale e dei relativi collegamenti d'accesso alla strada asfaltata esistente, oltre a comportare estesi abbattimenti di boschi tutelati, sarà ripristinata solo per circa metà intervento e laddove si procederà ai ripristini ambientali (comunque auspicabili in sostituzione delle mera monetizzazione) ci vorranno decine d'anni prima di ottenere nuovamente alberature di una certa consistenza e una vegetazione ben strutturata.

Tornando a considerare le prescrizioni sopra accennate ben si comprende come il comma 1 e il comma 3 siano inequivocabilmente violati dall'esecuzione delle opere in contrasto alla disciplina del PIT:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

2 - non modificano i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);

3 - garantiscono il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

In merito a questo ultimo aspetto preme sottolineare, "con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio" come l'impianto produca fortissimi impatti in negativo diretti sulla riserva regionale del Bosco di Montalto, tutela dalla Parte III del D.Lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. f), che si colloca esattamente di fronte al nuovo impianto eolico con il quale instaura rapporti di intervisibilità diretti aggravati dalla strettissima vicinanza (meno di un kilometro e mezzo). Gli effetti e gli impatti percettivi sono eloquenti nel fotoinserimento a pag. 65 del documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni. Grazie alla posizione sopraelevata del rilievo montuoso appare, con tutta la sua brutalità, la sovrapposizione cumulativa dei 7 aerogeneratori di Passo di Frassineto, dei 3 verso sinistra di Poggio dell'Aquila e anche, sullo sfondo a maggiore distanza, dei 7 aerogeneratori di Badia del Vento (totale ben 17 pale eoliche). Tali manufatti, per proprie dimensioni (si ribadisce il paragone in altezza con un grattacelo di sessanta piani fuori terra), caratteristiche tecniche, cromia, si pongono innegabilmente come elemento di forte disturbo alla godibilità pubblica della risorsa paesaggio che verrebbe compromessa e negata per almeno tre decine d'anni.

In riferimento al p.to 2.2 Quota dell'impianto:

Come già posto in evidenza dalla Scrivente Soprintendenza per l'impianto eolico poco distante di Badia del Vento, deve ribadirsi che l'areale sottoposto a tutela paesaggistica ex art. 142, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004, sia appunto la "montagna" non limitata alla mera proiezione cartografica del suolo bensì spazialmente individuata da terra, aria e da ogni componente fisica valoriale che, secondo lo spirito ecologista della Legge Galasso n. 431/1985, delimita quella porzione di rilevato eccedente i 1.200 metri s.l.m. (interpretazione tra l'altro confermata dall'art. 5 dell'"Elaborato 7b "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", costituente il PIT/PPR della Regione Toscana).

A tale interpretazione viene incontro quanto pronunciato dal Giudice Amministrativo con sentenza TAR Emilia Romagna del 21 marzo 2013 n. 225 che ha trattato esattamente il medesimo tema. Si rileva: «*Le esponenti contrappongono a tale constatazione una diversa concezione del vincolo, secondo cui, pur essendo incontestato che tutti i basamenti delle turbine sono collocati ad un'altitudine inferiore a 1200 mt s.l.m., il loro sviluppo in altezza comporterebbe una parziale "invasione" visiva dello spazio sovrastante. [...] Le resistenti propugnano cioè una stretta e letterale interpretazione, secondo la quale oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), per cui il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo. Se effettivamente fosse esatta questa accezione, basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex art 142 d) del Codice ambiente. [...] Se la finalità della tutela è la preservazione del paesaggio montano,*



lo spazio tutelato non può essere limitato al suolo». Ovviamente si tratta di una lettura interpretativa pienamente condivisibile da parte della Scrivente in quanto rafforza, in maniera assolutamente ponderata, una corretta lettura del paesaggio così come percepito dalle popolazioni (cit. Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 firmata a Firenze) e dei suoi elementi di valore da salvaguardare.

La sentenza conclude stabilendo: «Perciò, in definitiva, anche se la lettera d) dell'art. 142 citato si riferisce a "le montagne", ed anche se l'espressione va intesa come riferimento al suolo, cioè a tutte le posizioni del versante e della cima che si trovano oltre la linea altimetrica dei 1200 metri, l'oggetto della tutela è inequivocabilmente il paesaggio visibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni, in cui entrano (nella fattispecie in modo assai rilevante per la loro mole e altezza) anche tutte le vicine costruzioni fondanti a quota inferiore ma svettanti a quota superiore, o comunque significativamente visibili sia verso l'alto che verso il basso), a meno che non siano abbastanza lontane da fuoriuscire dalla visuale significativamente percepibile da quelle posizioni e verso quelle posizioni».

Secondo tale logica, condivisibile, la sommità delle pale, per la parte eccedente la quota altimetrica dei 1.200 metri s.l.m. si troverebbe sottoposta a tutela paesaggistica se percepita in modo "significativo" dai punti eccedenti i 1.200 metri s.l.m. con riferimento al suolo.

In tal caso due sono i punti che corrispondono a tali caratteristiche consultando la cartografia riportata nel Piano Paesaggistico: il primo a nord-est è costituito dalla cima del Monte della Zucca esattamente sul confine comunale tra Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda, mentre il secondo verso sud-ovest dal Monte dei Frati, anch'esso a cavallo tra i due comuni, e incatenato sull'Alpe della Luna. Entrambi i punti come detto superano in altitudine i 1.200 metri s.l.m. pertanto si intende verificare se sussistono rapporti di intervisibilità diretti con l'impianto eolico. Tale dimostrazione viene fornita dallo stesso documento integrativo 5.18 Analisi visiva - fotosimulazioni ove nella Figura 1 - Elaborato grafico "5.24B_Analisi visiva - AIP Area impatto potenziale cumulativo" si nota chiaramente come dal primo punto sia visibile perfettamente l'impianto di Passo di Frassineto (7 pale) oltre entrambi gli impianti di Poggio dell'Aquila (1+2 pale) per un totale di 10 aerogeneratori disturbanti il paesaggio. Dal secondo punto, analogamente, si intercettano visivamente i tre impianti citati, senza escludere la possibilità nelle porzioni campite in giallo di inquadrare (effettivamente) a lunga distanza anche l'impianto di Badie del Vento.

Sulla base di quanto sopra delineato appare necessario estendere la verifica di conformità dell'intervento anche alle prescrizioni di cui all'art. 9.3 dell'Elaborato 8b del PIT ovvero:

a - Non sono ammessi interventi, né attività, che compromettano:

1 - gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

2 - gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;

3 - le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico.

La Scrivente ritiene l'intervento fortemente lesivo della tutela di tali ambiti paesaggistici in violazione evidente del comma 3.

In riferimento alle opere di adeguamento stradale.

Per quanto attiene agli impatti derivati dalle opere collaterali al progetto, si confermano i contenuti riportati nel parere di competenza già espresso con nota ns. 12498 del 04/05/2023: le modifiche alla viabilità esistente, descritte in progetto, risultano fortemente impattanti a causa delle trasformazioni dei profili del terreno esistenti sia a livello planimetrico che altimetrico (onde garantire gli opportuni raggi di curvatura per i grandi mezzi ed il superamento dei dislivelli).

Tali opere si sommano alle conseguenti alterazioni in negativo delle dotazioni boschive presenti sui diversi punti di intervento, a questi si aggiungono le modifiche orografiche, fortemente artificiali, corrispondenti alle nove piazzole di progetto su cui si innalzeranno le pale eoliche che non subiscono modifiche significative a seguito del deposito delle integrazioni e aggiornamenti progettuali.

Sotto il profilo della tutela archeologica, si conferma il parere espresso con nota prot. SABAP SI n. 5071 del 22/2/2023, fatte salve le modifiche introdotte dall'art. 19 del DL 24 febbraio 2023, n. 13 in relazione ai tempi di espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra specificato, ritenendo l'intervento **non compatibile** col contesto di pregio dell'intera zona dell'alta Valtiberina così come riconosciuto dal Piano Paesaggistico della Regione Toscana e con il patrimonio



monumentale interessato dalla realizzazione dell'impianto, e **non conforme** al quadro delle tutele paesaggistiche sancite dal medesimo PIT/PPR, questa Soprintendenza esprime proprio **PARERE NEGATIVO** alle opere oggetto di istanza di cui al *Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto"*.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Federico Salvini (tel. 0577/248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile per la tutela archeologica è il Dott. Giovanni Altamore.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

FS

Il Soprintendente
Arch. Gabriele NANNETTI
*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20
e ss. del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82*

AOOGR / AD Prot. 0407902 Data 19/07/2024 ore 12:30 Classifica A.060.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO
Via di Città 138 – 53100 Siena Tel. 0577 284111 – C.F. 92006140526
PEC: sabap-si@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-si@cultura.gov.it



Regione Toscana
Direzione Tutela dell'ambiente ed energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Conferenza dei Servizi

(artt. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 24/01/2024

Oggetto: [ID 1959] PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, Progetto di Parco eolico denominato "Passo di Frassineto" della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nei comuni di Pieve Santo Stefano (AR), Badia Tedalda (AR) e San Sepolcro (AR). Proponente: FERA Srl. – **Contributo istruttorio in ambito VINCA sulla ulteriore documentazione integrativa del proponente**

Settore regionale: VAS e VInCA

Responsabile: Enrico Vignaroli

Considerazioni istruttorie del Settore circa il progetto in oggetto

I) Si richiamano i seguenti contributi già rilasciati da questo Ufficio per il procedimento in esame:

- Prot. RT 31019 del 18/01/2023 (Completezza formale nel PAUR);
- Prot. RT 228906 del 17/05/2023 (Avvio del PAUR);
- Prot. RT 0165693 del 12/03/2024 (Parere sulla VINCA per la formazione della posizione unica regionale).

Il Settore scrivente si esprime in base alle competenze attribuite dalla L.R. 19.03.2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale":

- in qualità di soggetto gestore dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c bis);
- in qualità di soggetto gestore delle Riserve naturali regionali, ai sensi dell'Art. 14 c. 3 e Art.46 c. 3.

Si premette che, nell'ambito della corrente procedura di revisione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con nota prot. RT 0000816 del 02/01/2024 il MASE ha provveduto ad informare la Regione Toscana dell'avvenuta modifica di alcuni dati riportati nei formulari Standard dei Siti Natura 2000, dandone comunicazione alla Commissione Europea nel dicembre 2023: in particolare le specie di avifauna presenti nelle ZSC, come da indicazioni della Commissione Europea, sono state spostate dal paragrafo 3.2 *Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them* al paragrafo 3.3 *Other important species of flora and fauna*.

- I principi che hanno guidato la presente valutazione derivano dall'applicazione di quelli sanciti dall' UE in materia di diritto ambientale, e quindi risultano applicabili anche alla Valutazione di Incidenza, in base all'art. 191 par. 2 del TFUE e cioè i principi di precauzione e dell'azione preventiva, nonché di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.
- E' stato inoltre preso a riferimento metodologico per la Valutazione il Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale, 2020 della Commissione europea.

- Nella Direttiva habitat, Articolo 6, paragrafo 3, si prevede che: *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*
- in prossimità della localizzazione dell'impianto eolico di progetto sono presenti diverse aree tutelate: il Sito di Importanza Regionale IT5180103 Bosco di Montalto (a circa 550 m), che è sovrapposto alla omonima Riserva Naturale Regionale; la ZSC IT5180006 Alta Valle del Tevere a nord-ovest e la ZSC IT518007 Monte Calvano a Ovest, distanti circa 5 km; la ZSC IT5180008 Sasso di Simone e omonima Riserva Naturale regionale ad est, il più lontano, a circa 13 km; la ZSC IT5180010 Alpe della Luna a sud, a meno di 1 km e l'omonima Riserva Naturale regionale;
- l'impianto verrebbe inoltre collocato all'interno dell'area critica per la nidificazione dei rapaci COT (Saiet, 2013); l'attuale tendenza a un'espansione di queste specie di rapaci nel territorio in esame consente di ritenere tuttora attuali le considerazioni degli studi sopra citati;
- *La procedura di valutazione prevede inoltre la raccolta e la valutazione di informazioni presso diversi portatori di interessi, tra cui autorità di conservazione della natura a livello nazionale, regionale e locale, e le pertinenti ONG. È fondamentale che la valutazione del piano o progetto sia basata su informazioni oggettive e di buona qualità nonché su dati affidabili, utilizzando una metodologia scientifica solida e adeguata.*
- *L'autorità competente può poi utilizzare le informazioni fornite dal promotore del progetto o piano come base per la consultazione con esperti interni ed esterni, ed altri portatori di interessi.*

II) Premessa.

- si riportano le conclusioni di sintesi del precedente contributo di questo Settore prot. 0165693 del 13/03/2024.

Per i chiroterri l'impianto presenta le criticità di seguito elencate:

- per la localizzazione delle torri nelle aree boscate, che, dai riscontri del sopralluogo effettuato, in alcune aree presentano boschi maturi idonei ad ospitare i chiroterri o alberi camporili senescenti o vetusti;
- per la vicinanza dell'impianto ad aree protette, Riserve e Siti Natura 2000;
- per la grandezza degli aerogeneratori, che aumenta la possibilità di collisione (rotore di 136 m di diametro ed altezza complessiva di 180 m) rispetto a impianti di minori dimensioni;
- per il numero di passaggi comunque rilevati nell'area;
- con sensibilità medio-alta per 6 delle 8 specie rilevate nell'area secondo i dati tratti dalla letteratura in materia;
- il confronto con altri studi e monitoraggi sui chiroterri prende in considerazione valori diversi ed elaborazioni non congruenti, non comparabili fra loro, e dunque non può essere ritenuto accoglibile;
- lo S.I. risulta non esaustivo per le analisi bibliografiche, per la ricerca di rifugi e per quanto riguarda l'analisi degli impatti cumulativi;
- manca una valutazione delle criticità dei singoli aerogeneratori, sia in relazione alle possibili interferenze con le specie che in relazione alla loro localizzazione;
- da un punto di vista metodologico i dati rilevati nel 2023 vengono presentati con modalità differenti rispetto al 2022; entrambe le campagne di rilievi producono restituzioni di dati solo parzialmente coerenti con quanto indicato nelle Linee Guida regionali, mancando talune elaborazioni, come riferito più specificamente nella premessa

Per l'avifauna l'impianto appare:

- potenzialmente critico per impatti diretti su falco pecchiaiolo e falco di palude; critico per gheppio e poiana i quali, benchè non specie di interesse comunitario, risultano comunque specie tutelate dalla L. 157/92; pertanto è necessario valutare quanto possa essere sostenibile l'abbattimento di alcuni esemplari all'anno di queste specie;

- per le altre specie di rapaci, l'impianto potrebbe influire sulle rotte di spostamento abituali (rapaci residenti, fra cui l'aquila), con possibili riflessi anche sulle popolazioni che frequentano i siti natura 2000 più prossimi;
- le numerosità delle specie contattate nel periodo migratorio nel 2023 sono molto più elevate rispetto al 2022, ma tale dato non è commentato; i rilievi del 2022 non sono considerati nelle elaborazioni del rischio di collisione;
- nei rilievi sui rapaci diurni non sono riferiti i dati dei contatti del Falco pecchiaiolo e Falco pellegrino, comunque utilizzati per la stima delle collisioni;
- le elaborazioni del rischio di collisione non sono chiare, le grandezze utilizzate non sono descritte, le conclusioni sulla bassa significatività degli impatti non sono suffragate da dati di confronto;
- manca una valutazione delle criticità dei singoli aerogeneratori, sia in relazione alle possibili interferenze con le specie che in relazione alla loro localizzazione;
- l'analisi degli effetti cumulativi risulta poco approfondita.

Nella documentazione integrativa della Relazione di chiarimento e approfondimento sostanzialmente vengono rielaborate le conclusioni precedenti, approfondendo le considerazioni su habitat, specie e sul valore ambientale dell'area di progetto, alcune delle quali concordano con le osservazioni prodotte da questo Settore nelle precedenti istruttorie; di seguito per esigenze di sintesi, vengono riportati gli aspetti più significativi.

III) Caratterizzazione ecologica e faunistica generale

L'analisi ecologica dell'area in esame risulta approfondita rispetto alle precedenti versioni degli Studi di Incidenza (di seguito indicati S.I.), in particolare:

- Habitat. Nel precedente S.I., nonostante il riscontro di specie diagnostiche, evidenziate da questo Settore, si affermava che in nessuna delle aree verificate erano state rinvenute associazioni, riferibili agli habitat di interesse considerati nella Direttiva Habitat; in base ad ulteriori rilievi condotti nella primavera 2024 e riportati in appendice alla Relazione integrativa di chiarimento e approfondimento sono stati invece individuati e localizzati alcuni habitat: *L'impianto in progetto insiste su un mosaico di ambienti aperti e boschi ben conservati grazie al mantenimento di attività antropiche quali il pascolo e lo sfalcio dei prati. Tali ambienti creati dall'attività dell'uomo, costituiti da boschi e praterie e pascoli, ospitano in alcune porzioni dell'area di progetto, habitat di interesse comunitario quali il 6510, nelle aree AG4 e AG5 o come l'habitat 9130 Faggete dell'Asperulo-Fagetum, rinvenuto nell'area dell'AG 3 e ampiamente diffuso nella vicina ZSC Alpe della Luna. Anche dal punto forestale, il tratto di bosco intorno ad AG3 è caratterizzato da una fustaia di faggio (definibile appunto come 9130), mentre AG 7 è caratterizzata da una fustaia transitoria a cerro.* Il rinvenimento di habitat di interesse comunitario, in particolare degli habitat di prateria 6510, legati alla pratica dello sfalcio e del pascoli, con aspetti di transizione verso facies mesofile dell'Habitat 6210*, attesta un maggiore rilievo naturalistico ed ambientale dell'area rispetto ai precedenti S.I.: sebbene si tratti di habitat di derivazione antropica, il cui mantenimento è strettamente legato alle pratiche agricole, presentano una elevata ricchezza floristica; tali praterie costituiscono ambiti di elezione per la biodiversità anche faunistica, per specie passeriformi "steppiche" ad es. come zigolo giallo, averla piccola e tottavilla e per l'alimentazione di rapaci e chiroteri; essi rientrano nel morfotipo dei nodi degli agroecosistemi che nel PIT/PPR, sono qualificate come aree di alto valore naturalistico ed elemento "sorgente" per le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti agricoli tradizionali, degli ambienti pascolivi e dei mosaici di praterie primarie e secondarie montane, in cui si concentra oltre il 44,6% delle segnalazioni delle specie di vertebrati di maggiore interesse conservazionistico degli ecosistemi agropastorali, secondo l'Abaco delle invarianti;
- Aree Boscate. Le osservazioni di questo settore davano evidenza del riscontro mediante sopralluoghi di una struttura boscata ecologicamente significativa e potenzialmente idonea ad ospitare specie interferibili dal progetto. Tali strutture vegetazionali nel precedente S.I. apparivano minimizzate; nelle attuali integrazioni si afferma che l'impianto eolico a progetto ricade, prevalentemente, *su matrice forestale a elevata connettività che, rappresentata da formazioni forestali continue o aree forestali frammentate, che presentano valori di idoneità intermedi.* Nell'Abaco delle invarianti del PIT/PPR si afferma comunque che tale matrice

forestale assume un' importanza strategica perché rappresenta il “tessuto connettivo” potenziale degli ecosistemi forestali della Toscana centro-meridionale, al cui interno si possono realizzare i principali processi di trasferimento e dispersione delle popolazioni faunistiche sensibili alla frammentazione.

- Si riconosce comunque che l'area in cui verranno realizzati gli aerogeneratori in progetto è caratterizzata dalla presenza di porzioni di bosco a ceduo e a fustaia con piante anche di grandi dimensioni, anche se *la rimozione delle piante per la realizzazione dell'impianto in progetto non comporta tuttavia alterazione significativa, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici; (...) la valutazione del bosco nel quale si inserisce l'impianto a progetto è quella di un bosco meno maturo e strutturato di quello, ad esempio, della Riserva Regionale del Bosco di Montalto o presso la Fonte delle Rupine.*
- Si osserva come ad es. la Riserva Bosco di Montalto ed i boschi vetusti in essa presenti, sia posta a circa 600 m in linea d'aria dagli aerogeneratori più prossimi dell'impianto, ad una distanza normalmente percorribile per il foraggiamento di numerose specie di pipistrelli e di uccelli rapaci; la rimozione di parti di bosco e di alberi di grandi dimensioni o vetusti può interferire a livello locale con l'idoneità dell'habitat nel sito del parco eolico per diverse specie, fra cui chiroterri ed uccelli;
- Sempre in merito al valore ecologico dell'area, si osservava che in base alla scheda d'ambito del PIT/PPR “Casentino e Valtiberina”, viene citata l'area delle zone montane più orientali dell'Alta Valle del Tevere per il mosaico fra le aree aperte e gli elementi vegetali arborei, in cui alla diversità paesaggistica viene affiancata la biodiversità di habitat e di specie e che per tali ambiti la previsione di impianti eolici possa rappresentare una criticità; il proponente conferma che è un'area di pregio per quanto riguarda gli ambienti pratici aperti, che ospitano specie come l'Averla piccola, indicatrice di ambienti agricoli di qualità ambientale e ricchi di biodiversità. Si afferma *Per quanto riguarda gli impatti potenziali su questi ambienti andranno senz'altro compensati.* In più parti del documento presentato si propongono compensazioni, ammettendo, quindi, implicitamente una perdita significativa di habitat di specie.
- Le analisi faunistiche tratte dalla bibliografia vengono estese a 10 km attorno all'impianto. Per le interferenze su altre specie non volanti, viene considerato il lupo, che, per la sua plasticità, ben si adatta anche ai contesti fortemente antropizzati, avendo peraltro una grande disponibilità di habitat nell'area vasta; la presenza di fauna costituita da micro e meso mammiferi, potenziali prede dei rapaci, è correlata alla presenza anche di altri predatori (lupo stesso, volpe, mustelidi) e non soltanto agli uccelli. Osserviamo, comunque, che le interferenze più significative sono rinvenibili a carico delle specie volanti e non per la teriofauna, sebbene potrebbe risultare disturbata soprattutto durante i lavori;
- Alla considerazione del Settore scrivente sulla sottrazione di habitat boscati a livello locale a causa del proposto impianto, viene risposto in questa revisione, valutando tali perdite di habitat boscati a scala di area vasta (di 10 km attorno all'impianto); si ammette tuttavia che il termine “frammentato” attribuito alla compagine forestale negli S.I., risulti improprio e descriverebbe in realtà l'alternanza di boschi e prati pascoli, caratterizzanti il mosaico ambientale dell'area di studio.
Inoltre nello S.I. si riteneva che l'area in questione risentisse dell'antropizzazione a causa dell'uso selvicolturale e agropastorale e della presenza di una viabilità provinciale limitrofa; mentre nella versione attuale si riconosce che le attività antropiche come il pascolo e lo sfalcio, garantiscono la sopravvivenza di tali aree aperte.
- Anche per le aree aperte si afferma che *La sottrazione di habitat a carico di questa tipologia ambientale in fase di esercizio è pari allo 0,011% della disponibilità di tale habitat nell'area vasta.* Quindi nuovamente si sposta la scala di valutazione del progetto dal livello locale a quello di un comprensorio più vasto. Si osservava già che nel progetto in esame almeno 4 aerogeneratori (AG7, AG5, AG4, AG2) sono posti in adiacenza ad aree aperte, che saranno interessate dalla realizzazione delle piazzole e delle viabilità di servizio.

IV) Chiroterri

- Ricerca rifugi. Sono stati eseguiti nuovi sopralluoghi per la verifica di rifugi dei chiroterteri, le cui risultanze precedenti non fornivano dati esaustivi; ed in effetti tali carenze sono state evidenziate fin dai primi contributi di questo Settore;
- nelle Linee Guida sulla valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici di Regione Toscana si riferisce che *I rifugi invernali dovranno essere visitati da dicembre a febbraio, quelli estivi da maggio a metà luglio*; le nuove indagini sono state effettuate nel mese di aprile; tale periodo appare dunque non conforme a quelli suggeriti per poter ottenere informazioni complete, risultando tardivo per i rifugi invernali e precoce per quelli estivi: si ammette infatti che *Visto il periodo di perlustrazione la ricerca riguarda potenziali roost svernanti oppure tracce di presenza relative ad utilizzi precedenti per la stagione estiva*; le frequentazioni sono state desunte da tracce di escrementi e di colonie sul soffitto o sulle pareti, ma l'individuazione delle specie che li frequentano non è certa e non è possibile effettuare una conta degli individui, quindi della significatività del rifugio stesso per le specie;
- si ricorda che secondo le Linee Guida di Regione Toscana, lo scopo della ricerca dei rifugi è quello di *fornire indicazioni sulla frequentazione dell'area di progetto da parte di chiroterteri che trovano rifugio nelle aree circostanti, individuando eventuali corridoi di volo; occorre per ogni sito visitato distinguere fra semplici rifugi diurni, siti di riproduzione, di svernamento e transizionali, indicando le specie presenti e il conteggio degli individui.*
- sono stati ispezionati e mappati 15 altri edifici nel raggio di 5 km dall'impianto, non verificati nelle precedenti indagini; la loro idoneità certa o probabile è indicata in una cartografia che rivela come attorno al sito in progetto ci siano almeno 10 rifugi per i chiroterteri, di cui 6 accertati e 4 idonei; tuttavia non sono state rinvenute le specie, che sono state dedotte da considerazioni di tipo ecologico anziché da osservazioni dirette;
- è stato ritenuto di particolare rilievo un albergo abbandonato posto a circa 2 km del previsto parco eolico: si riferisce che *Sono state trovate tracce di guano attribuibili potenzialmente a Rinolofa maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) sia come rifugio temporaneo sia come roost estivo di piccole colonie. Altre tracce di guano in quantità adeguate alla presenza di una colonia riproduttiva sono attribuibili a un Rinolofide (sempre R. ferrumequinum ma anche possibile Rinolofa minore - R. hipposideros) e ad un Vespertilionide, con probabilità Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) o Serotino (Eptesicus serotinus) ed ancora che Il soffitto presentava diversi punti di "attacco" ad indicare la presenza di gruppi di almeno 40-50 individui.* Tale rifugio appare dunque di rilievo anche per la numerosità degli individui che probabilmente lo frequentano.
- Si riferisce che *In base al guano, alla tipologia di rifugio e al tipo di ambiente circostante, le tracce di presenza sono potenzialmente attribuibili ad almeno tre specie*; si tratta quindi di una stima ipotetica, non confortata da osservazioni dirette. Appare inoltre non chiaro come si possa risalire alle specie dagli escrementi in mancanza di analisi genetiche.
- La conclusione secondo cui *La presenza del parco eolico potenzialmente non sembra poter interferire con l'utilizzo dell'area per quanto riguarda i rifugi* non pare tenere conto di come il posizionamento del parco eolico nei pressi di rifugi e in particolare dell'ex albergo, ritenuto il più significativo, possa interferire con le rotte di spostamento dai rifugi stessi verso i siti di alimentazione, che, come affermato anche nella specifica relazione integrativa, potrebbero essere posti a diversa distanza dai rifugi stessi. Infine si mette in evidenza come uno dei fattori di criticità alta individuati nel citato lavoro di Roscioni e Spada (2014) sia la vicinanza di rifugi significativi per i chiroterteri a meno di 5 km, come risulterebbe il caso in esame;
- Monitoraggi. Si era osservato che nella restituzione dei dati sui chiroterteri del 2022 la tab. 28, anziché i passaggi orari, riportava i passaggi medi per ciascuna specie: tale tabella precedente è stata sostituita con la nuova Tab. 5, in cui sono riportati i passaggi/ora, e non le medie, come era stato erroneamente inserito in didascalia della tab. 28;
- Nella nuova tabella sostitutiva (Tab.5) si osserva però che oltre alla didascalia, anche i valori dei passaggi di ogni specie in ciascuna notte di rilievo sono cambiati; dall'esame della stessa risulta che per talune specie, alcuni passaggi/ora in alcune notti, siano inferiori ai passaggi medi/orari riportati nella tab. 28 sostituita, che dovrebbero invece essere più bassi, essendo appunto valori medi; la sostituzione dei valori non è stata accompagnata da passaggi esplicativi sulle elaborazioni dei dati, che non appaiono pertanto comprensibili;

- Confrontando le nuove tab. 5 *Numero di passaggi/ora di ogni specie nelle diverse serate di registrazione del 2022* e tab. 6 *Numero di passaggi di ogni specie nei diversi mesi di monitoraggio (sempre del 2022)*, in cui si riportano tutti i passaggi registrati per ciascuna specie in ogni giorno, si dovrebbero ricavare le ore di monitoraggio; tali ore non risultano uguali nelle stesse giornate per le diverse specie; inoltre in premessa si afferma che per ogni torre si è effettuato 15 minuti di rilievo per 4 volte: *In questo modo si ottengono circa 2 ore di registrazione manuale effettiva per ogni torre nelle diverse serate di rilievo*. Non è chiaro, dunque, quante siano state le ore di osservazione eseguite per ciascuna notte; una differente durata del monitoraggio può restituire dati diversi sulla frequenza delle specie intercettate;
- Nella tab. 7 è stato modificato il solo dato relativo al passaggio di Nottola leisleri per ciascuna torre nel 2022 rispetto alla tab. 29 dello S.I. precedente (già corretta per errori di trascrizione) e non è chiaro da quali motivazioni/elaborazioni sia stato generato; mentre gli altri dati delle altre specie sono uguali ai precedenti;
- Sono state presentate tabelle con i contatti/torre per ciascuna notte di rilievo nel 2022 e nel 2023, che peraltro evidenziano i contatti in feeding buzz; si osserva che a riguardo le Linee guida della Regione Toscana, 2012, prevedono quanto segue: *Nel caso che una specie stazioni più o meno stabilmente in attività di foraggiamento (feeding-buzz), possiamo attribuire alla specie un valore standard di 10 passaggi; in questo modo si evita che il numero di passaggi di un esemplare in caccia dipenda dall'abilità dell'operatore e dalla velocità di registrazione del modello di bat-detector in uso*; tale standardizzazione non è stata considerata;
- Viene confermata l'osservazione, fatta dallo scrivente Settore, secondo cui nel 2023 sono stati rilevati un numero di passaggi totale di chiroterri superiore, in proporzione, a quello del 2022 (Tabella 10); tale risultato è spiegato affermando che il livello di attività, la frequentazione ed ecologia dei chiroterri è soggetto a variazioni da un anno all'altro; questa considerazione appare però contraddittoria rispetto a quanto affermato nello S.I. di dicembre 2023, in cui si affermava che *La zona anche per il 2023 non risulta ricca di chiroterri per la ventosità elevata nell'area di crinale e le scarse presenze di prede potenziali. (...) Nelle aree degli aereogeneratori poi per il 2023 l'aridità non ha favorito la presenza di insetti preda*.
- Nella Relazione integrativa sono restituite nuove tabelle di calcolo degli indici di Shannon, Evennes e Richness, indici ecologici di sintesi, per entrambe le annualità, che mettono in evidenza le differenze fra frequentazioni di esemplari e numero di specie per ciascuna torre e quindi eventuali criticità legate a talune torri eoliche.
Non è chiaro perché e secondo quali criteri tali indici siano stati ricalcolati anche per il 2023; si riferisce che, sebbene la torre AG7 mostri un numero più basso di contatti, risulta come unico punto di rilievo in cui, sia nel 2022 che nel 2023, è stato registrato il Rinolofo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), specie di all. II della Direttiva Habitat; una possibile risposta può essere ricavata dalla maggiore vicinanza dell'AG7 all'albergo riconosciuto come rifugio significativo per queste specie, tuttavia tale fattore non stato considerato.
Altra specie di particolare importanza per la conservazione è il Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus) contattato almeno una volta in tutti i punti torre; si afferma che apparentemente non vi sia molta differenza, in termini di ecologia delle specie, tra la zona nord (nei pressi della torre AG7) e la zona sud (AG1) dell'impianto;
- Viene confermato quanto osservato da questo Settore e cioè che l'AG1 presenta il passaggio di tutte le specie contattate e con il valore più alto di passaggi/ora; tale AG1 è quello più prossimo alla ZSC Alpe della Luna;
- fra le specie più sensibili, il proponente mette in rilievo le osservazioni sul Nottola di Leisler e sul Serotino comune, due specie a rischio eolico alto secondo il lavoro di Roscioni e Spada (2014) e in uno stato di conservazione non favorevole (NT), osservate nel 2022 rispettivamente con 63 e 21 passaggi e nel 2023 con 11 e 7 passaggi; si riferisce che il dato del 2022 per la Nottola di Leisler, potrebbe far pensare ad una rotta migratoria, sebbene sia noto che il numero di passaggi non sia necessariamente correlato con il numero di individui; peraltro alcune specie, fra cui le nattole, sono meno facilmente contattabili col bat detector, quindi il numero di rilevamenti potrebbe essere sottostimato; si riconoscono dunque le criticità osservate da questo Settore, nonostante nel precedente S.I. tali evidenze siano state minimizzate;

- Al par. 14 della Relazione integrativa viene commentata l'osservazione del Settore sul confronto dei dati con quelli del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; in tale ultima relazione si ritiene che tale confronto abbia un senso relativo perché i passaggi non sono proporzionali al numero di individui e potrebbero essere influenzati da più fattori.
Si ricorda che tale monitoraggio di confronto è stato presentato dal proponente stesso nello S.I. precedente per correlare la chiroterofauna rilevata nel sito di progetto con altri studi, come richiesto dalle Linee Guida regionali; nelle integrazioni attuali viene elaborata una tabella in cui le specie del progetto vengono indicate col termine "passaggi" e con una colonna denominata passaggi relativi, di cui non è specificato il calcolo; si afferma *in questo caso i passaggi vengono utilizzati in termini relativi*;
- Effetti. Sugli effetti producibili dagli impianti eolici sui chiroteri, anche per la valutazione degli impatti cumulativi, si riferiscono i risultati di uno studio recente *Una recente review sistematica di 81 studi comparsi su riviste peer reviewed (Tolvanen et al., 2023), ha evidenziato come, per i chiroteri, nel 72% dei casi analizzati, si siano verificati casi di allontanamento con distanze medie di 1 km dagli aerogeneratori.*
- Nel merito, dall'analisi dell'articolo, si evince che tale effetto sembra verificato per le specie forestali, mentre nell'area di interesse sono presenti specie con diverse caratteristiche ecologiche; in particolare le aree boscate in cui sono previste le turbine sono poste a mosaico con aree aperte, con diverse zone di margine e habitat diversificati nella medesima area. Pertanto nel complesso il paesaggio presenta delle peculiarità che lo differenziano molto dalle localizzazioni nord europee da cui sono tratti molti studi considerati nella review. Non è argomentato circa la possibilità di estendere i risultati di tali studi alla generalità dei contesti, compresi quelli montani, come il caso in esame.
Si osserva, inoltre, come nella quasi totalità degli studi considerati nella *review* le altezze prevalenti delle turbine fosse compresa tra 50 e 99 m, con solo quattro studi più recenti con altezze delle torri ≥ 150 m; mentre nell'impianto in esame le turbine presentano un'altezza di m 180 all'apice delle pale. Peraltro nel lavoro di Roscioni e Spada (2014) si riporta che *La mortalità aumenta esponenzialmente con l'altezza della torre eolica, mettendo a rischio anche le specie che foraggiano a quote molto elevate o che sono in migrazione. In particolare gli impatti aumentano esponenzialmente con torri di altezza superiore ai 70 m;*
- E' stata calcolata l'area sottratta che rappresenta l'effetto cumulativo degli impianti eolici presenti in area vasta, pari a 1.673,74 ha, che corrisponde al 5,33% della superficie complessiva, un valore ritenuto sostanzialmente basso. Tale area è stata calcolata nel buffer di 1 km, pari alla distanza di allontanamento indicata per i chiroteri forestali nel lavoro di *peer reviewed*, mentre altre specie di margine (es. genere Pipistrellus), presenti anche nell'area in esame, secondo l'articolo in questione non sembrano presentare allontanamenti, ma un effetto attrattivo per l'apertura delle piazzole e delle viabilità attorno agli aerogeneratori, che crea nuovi luoghi idonei per la caccia; analogo effetto è indicato anche per specie che foraggiano in aree aperte (genere Nyctalus) che sembrano tendere ad evitare le piccole turbine, ma vengono attratte da quelle di maggiori dimensioni (quali quelle in esame). Il suddetto effetto attrattivo potrebbe aumentare il rischio di collisione, come riconosciuto anche nella relazione integrativa, in cui si afferma a pag. 97 *Per i chiroteri sono da prevedersi delle misure di compensazione, che non sono state specificate.*
- Quale termine di paragone, per la sottrazione di 1.673,74 ha, si evidenzia come la superficie della vicina Riserva Naturale regionale dell'Alpe della Luna sia di 1.540 ha; ancora più piccola è la Riserva Bosco di Montalto, pari a 20ha. Sostanzialmente, il proposto impianto produrrebbe la sottrazione di una superficie superiore a quella delle aree protette circostanti; in più non è valutata l'estrema vicinanza dell'impianto a tali aree tutelate: non si può escludere che la sottrazione di tali ambienti possa produrre effetti per specie che vivono nelle vicine aree protette, con possibili interferenze anche con le rotte di alimentazione/spostamento/migrazione delle specie;
- Sempre in merito agli effetti cumulativi, si afferma che la distanza di tutti gli AG fra loro, e la distanza tra questi e quelli più prossimi (impianto Orchidea Preziosi, già approvato) risulta superiore a 300 m, che è considerata la finestra di passo utile per evitare effetti barriera e di turbolenza in grado di incidere sul volo degli animali. Tuttavia, da misurazioni sul portale

Geoscopio in realtà la localizzazione dell'AG7 dall'impianto Orchidea risulterebbe ad una distanza inferiore (circa 280 m); inoltre dalla fig. 5 di pag 51 della Relazione integrativa, le interdistanze fra le turbine si desume siano state calcolate dalle basi delle torri; se si considera anche il rotore, tale distanza viene diminuita di 136 m, riducendo la finestra di passo ed aumentando quella di rischio e le turbolenze associate che possono interferire con l'attività di volo.

- In conclusione è stato riconosciuto un impatto potenzialmente elevato per la *Nottola di Leisler* e anche per *Eptesicus serotinus*, per il numero di contatti, per lo stato di conservazione non favorevole e per il fatto che soprattutto la nottola, è una specie migratrice. A tale proposito, si sono suggerite delle misure di mitigazione.

V Uccelli

Al fine di colmare alcune lacune conoscitive è stata prodotta una tabella/elenco di tutte le specie del portale Geoscopio ad una distanza di 10 km.

Fra le specie riscontrate in area vasta si afferma che:

- il calandro (*Anthus campestris*) è stato osservato nei mesi di maggio e giugno indicando che la specie possa nidificare nell'area vasta di progetto; contrariamente a quanto affermato dai proponenti, tale specie è presente nei formulari standard dei siti Natura 2000 dell'area vasta, come nella ZSC Monte Calvano, distante circa 5 km dall'impianto eolico in progetto e nella ZSC Sasso di Simone e Simoncello, posta a circa 13 km; anche se la specie è indicata in declino in provincia di Arezzo dal Centro Ornitologico Toscano (in seguito indicato con C.O.T.), *Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana, 2023* e in generale decremento nella regione, in questo settore la nidificazione si ritiene probabile. La diminuzione della specie è collegata alla riduzione/degradazione di ambienti idonei, per diminuzione del pascolo e a causa di infrastrutture; il C.O.T. riporta che la conservazione dell'habitat nelle aree di presenza è quindi strategica anche per la tutela di altre specie più rarefatte;
- l'ortolano (*Emberiza hortulana*) è specie vulnerabile e considerata scomparsa da gran parte della Toscana; si osserva tuttavia che è presente nel formulario della ZSC Sasso di Simone;
- il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) è stato rinvenuto durante le migrazioni nell'area dell'impianto; nidificante in area vasta in base alle segnalazioni del C.O.T., ma i proponenti ritengono a distanze superiori a 7 km dall'impianto. Nelle precedenti versioni del formulario ministeriale, tale specie, presente in tutti i Siti prossimi, (ZSC Alpe della Luna, ZSC Alta Valle del Tevere, ZSC Monte Calvano e ZSC Sasso di Simone e Simoncello) era indicata con fenologia riproduttiva, ed è probabilmente riproduttiva nella Riserva Naturale del Bosco di Montalto; il falco pecchiaiolo rientra fra quelle sensibili agli impianti eolici (C.O.T., 2013), e la specie è stata rilevata durante il periodo riproduttivo (maggio, giugno, luglio e agosto);
- per quanto riguarda le migrazioni, in risposta alla nostra osservazione precedente in cui si riteneva non paragonabile col sito in esame il passo a Capriglia sulle Alpi Apuane, di rilievo regionale e nazionale, i dati vengono ora messi in relazione con un lavoro di Campedelli "*Dati sul popolamento di rapaci nell'Appennino centro settentrionale*", 2012; nella Relazione integrativa si riporta, per il monitoraggio 2023, che per le specie Falco di palude, Falco pecchiaiolo e Gheppio, si siano registrati numeri di passaggi molto elevati, spesso molto più elevati rispetto ai 15 siti di confronto (in particolare per Falco di palude) dell'articolo citato. Si ritiene però che per il Falco pecchiaiolo, con una media giornaliera di passaggi fra le più elevate rispetto agli altri siti, il dato della primavera sia poco attendibile, essendo il 48% delle osservazioni realizzate a marzo, periodo ritenuto troppo precoce per l'avvistamento della specie; si ipotizza quindi che i pecchiaioli siano stati confusi con poiane, ritenendo che *non si possa definire con certezza se anche le osservazioni attribuite alla specie nei mesi successivi siano imputabili effettivamente a pecchiaioli o a poiane*. Anche rispetto alla numerosità delle osservazioni del Falco di palude nelle integrazioni si esprimono perplessità: *Se questi dati fossero affidabili, sarebbero da attenzionare. Vista però la qualità dei dati relativi a Poiana e Pecchiaiolo, si esprimono dubbi sull'affidabilità dei conteggi presentati per questa specie*; per il Gheppio nella Relazione si afferma che *si potrebbe pensare che non siano stati distinti il numero di individui in migrazione dal numero di passaggi di individui nidificanti in zona*. Rispetto alla nostra osservazione secondo cui i dati dei passaggi migratori primaverili dopo la metà di aprile si

sovrappongono alle nidificazioni, si ammette che non essendo stata valutata una distinzione fra migratori e locali per le specie a fenologia sia migratrice che riproduttiva, la difficoltà di distinguere tra le due categorie e valutarne numero di individui e numero di passaggi; anche questa osservazione fa emergere dei dubbi sui dati raccolti e le elaborazioni prodotte;

- analoghe osservazioni riguardano la migrazione autunnale: *Probabilmente alla base dei risultati significativamente più alti nel 2023 per Pecchiaiolo, Gheppio, Poiana e Tottavilla c'è l'aver confuso il Pecchiaiolo con la Poiana (almeno in certe circostanze) e il non aver distinto tra n. di individui in migrazione e n. di passaggi di individui locali. Come per la primavera 2023, l'elevato numero di falchi di palude, sarebbe da attenzionare.*
- tali affermazioni riportate nella Relazione integrativa sull'accuratezza e l'affidabilità delle osservazioni effettuate producono perplessità in generale sulla qualità dei dati forniti, dal momento che fra l'altro si ipotizzano probabili confusioni fra specie. Questi dati provenienti dai monitoraggi costituiscono la base di partenza per la definizione del quadro conoscitivo dell'area dell'impianto, su uno dei due taxa più sensibili agli impianti eolici, cioè gli uccelli, per l'elaborazione di stime sul grado di rischio di collisione e per la valutazione della significatività degli impatti producibili; se sui presupposti di tali valutazioni gli stessi proponenti esprimono dubbi sull'affidabilità, anche le stime e le valutazioni conseguentemente appaiono di dubbia affidabilità; pertanto rimangono margini di incertezze tali da non consentire di escludere incidenze significative sulle specie tutelate e ricadute in termini di perturbazioni di specie ed integrità dei Siti localizzati in prossimità dell'impianto eolico.
- Dalle informazioni restituite ad ulteriore integrazione, i tracciati dei transetti per l'avifauna appare diversa fra il 2022 ed il 2023, così come i punti di ascolto: non è stato chiarito perché si sono scelte diverse localizzazioni fra le due annualità; mentre per il 2022 i dati sono restituiti disaggregati (stazioni di ascolto e transetti), per il 2023 il dato è unico;
- si dà atto che l'area del progetto può essere frequentata dai rapaci di interesse per la conservazione, come il Biancone (indicato come nidificante/estivante), Falco pecchiaiolo, per l'alimentazione, l'Aquila reale, che si suppone possa utilizzare l'area per gli spostamenti fra i Siti Natura 2000 di presenza; viene inoltre dato particolare rilievo alla presenza di Averla piccola (*Lanius collurio*), specie di interesse conservazionistico inserita nell'All. I della Direttiva Uccelli che versa in uno stato di conservazione vulnerabile al rischio di estinzione (VU), considerata indicatrice di ambienti agricoli di buona qualità ambientale e ricchi di biodiversità, e che soffre un generale decremento a livello appenninico. Si riferisce che anche nel vicino Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, tale specie sia stata riscontrata in declino, con livelli di popolazione molto bassi (Dream 2022), fattore imputato all'abbandono delle tradizionali pratiche agropastorali ed alla chiusura degli ambienti aperti; si afferma quindi che *per quanto riguarda gli impatti potenziali su questi ambienti andranno senz'altro compensati*. Proponendo compensazioni si ammettono implicitamente perdite significative di habitat di specie non altrimenti mitigabili;
- si evidenzia come per Averla piccola, segnalata nelle versioni precedenti del formulario con fenologia riproduttiva nei siti ZSC Alpe della Luna, ZSC Monte Calvano, ZSC Alta Valle del Tevere e per altri passeriformi legati ad aree aperte, la realizzazione del parco eolico in un'area inserita tra tali Siti Natura 2000, potrebbe alterare la dinamica delle popolazioni, ad esempio per interferenze con la metapopolazione di area vasta (es. per scambio genetico con le popolazioni più prossime, dispersione dei nuovi nati, variazione dei comportamenti nello spostamento e nelle migrazioni);
- anche per gli uccelli vengono riferite le considerazioni sugli effetti di allontanamento dei rapaci del peer reviewed di Tolvanen et al., 2023 e quindi alla connessa possibilità di riduzione del rischio di collisione; anche in questo caso, come per i chiroteri, non è chiaro secondo quali criteri le conclusioni di questi studi possano ritenersi applicabili anche all'impianto in esame;
- in tale articolo viene citato un lavoro di Campedelli et alii (2014), svolto in Toscana, per studiare gli effetti cumulativi *ex post* di più impianti eolici nel medesimo distretto, in cui si è calcolata la perdita cumulativa di habitat idonei in particolare per Biancone e Poiana; per il Biancone, specie di interesse conservazionistico e ritenuta fra le più sensibili agli impianti eolici, gli effetti significativi di disturbo sono stati rilevati nel caso in questione fino a 1.300-1.400 m di distanza da ciascun aerogeneratore; si evidenzia per entrambi le specie come parametri rilevanti siano la

morfologia del territorio (importanza dei crinali) ed i sistemi di aree aperte, che, *soprattutto dove sono alternati con boschi* (come nell'impianto proposto a Passo Frassineto) *condizione comune soprattutto sui rilievi, costituiscono, ambienti elettivi di caccia e sono comunque in genere molto frequentati dalla maggior parte delle specie di rapaci, almeno per quelle di interesse per la conservazione*; alla diminuzione significativa del tasso di frequentazione si ritiene improbabile una ricolonizzazione dell'area negli anni successivi alla realizzazione degli impianti;

- la capacità di allontanamento delle specie di uccelli dagli impianti riferita nella Relazione Integrativa nel peer reviewed di Tolvanen et al., 2023 è del 63% dei casi analizzati; si aggiunge che *fra gli uccelli rilevati nell'ambito del presente monitoraggio, i rapaci sembrano mostrare un allontanamento medio di 500 m dagli aerogeneratori misurato in termini di una variazione delle abbondanze intorno agli aerogeneratori e una modifica del comportamento di volo presso le turbine, che varia dai 100 m nell'Albanella minore e nell'Aquila reale fino ai 4 km nell'Aquila di mare*; in tale articolo tuttavia si riporta anche che lo spostamento di sparvieri, aquile e di falchi potrebbe essere specifico della specie e del sito (Smith et al., 2017), quindi non necessariamente i dati medi sono applicabili a tutti i contesti; inoltre non risultano analizzati gli effetti cumulativi con gli altri impianti autorizzati nell'area in esame, che potrebbero amplificare gli effetti di disturbo e di sottrazione di habitat, né come possa influire la dimensione degli aerogeneratori;
- nella Relazione integrativa sono ricalcolate le stime del rischio di collisione delle specie, considerando i contatti del 2022 e del 2023, con valori piuttosto diversi rispetto al pregresso; i calcoli sono stati effettuati simulando il vento a favore (migliori condizioni) e contrario (condizioni sfavorevoli) ottenendo valori tutti considerati nulli in rapporto alle soglie indicate nel lavoro del C.O.T. (Saiet, 2013).

Sono stati applicati due metodi di stima che conducono ad analoghe conclusioni sul livello di rischio producibile dall'impianto in esame: i dati mostrano come la specie con il grado di rischio più elevato sia il Gheppio, che però non è tra le specie con un valore naturalistico elevato, in quanto specie comune nella regione. Le specie con valore naturalistico maggiore (Nibbio bruno, Aquila reale e Biancone) risultano invece avere grado di rischio molto basso. *Si può dunque concludere che nessuna delle emergenze faunistiche rilevate si può considerare potenzialmente impattata in modo significativo dal parco eolico in esame e non si prevedono quindi conseguenze a livello di popolazione di tali specie di interesse.*

- Per i calcoli sono stati considerati a livello prudenziale i dati più completi possibili, cioè quelli del 2022 e del 2023 come passaggi a rischio nell'area interferibile dalle pale eoliche: *La stima del numero di uccelli che possono attraversare la superficie di rischio in un anno si basa sui dati di monitoraggio (rapporto tra numero di individui censiti e numero dei giorni)*. Si osserva a riguardo come la scarsa affidabilità dei dati di partenza, ipotizzata dagli stessi proponenti, possa pregiudicare le stime di collisione calcolate. Si nota inoltre come nell'analisi degli effetti cumulativi non sia considerato come tali stime di collisione possano essere influenzate da più campi eolici, prendendo in esame almeno gli aerogeneratori più vicini previsti a Poggio dell'Aquila.
- Per ciò che riguarda la collocazione dell'area in questione sullo spartiacque fra il versante tirrenico ed adriatico si risponde rimandando alle relazioni geologiche e idrogeologiche, mentre tale osservazione del Settore scrivente era relativa alla presenza di un valico montano ed al rilievo che può assumere per il transito delle specie, per gli spostamenti, per le migrazioni, per le dispersioni, come indicato nelle Linee Guida della regione Toscana (2012) dove i valichi montani sono segnalati fra le situazioni critiche per le localizzazioni.
- Per gli uccelli, i dati di archivio della Provincia di Arezzo, validato dalla Provincia stessa nel 2015, riferiscono in loc. Viamaggio, cioè a confine con la ZSC Alpe della Luna, circa 780 m dalla prima pala eolica (AG1) diverse specie già indicate nei precedenti contributi, per i quali i proponenti osservano la difficoltà di commentare dati che a loro non sono noti; tali dati in effetti non sono pubblicati, essendo rilievi inediti relativi prevalentemente agli anni 2008-2009: si osserva tuttavia come da essi emerge che le specie rilevate fossero in spostamento, cosa probabile in un'area di valico montano;
- Rispetto all'avifauna, si osserva quanto segue: nell'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana del Centro Ornitologico Toscano (2023) l'area in esame risulta idonea per la nidificazione di Falco pecchiaiolo, Biancone, con un trend in aumento; nella pubblicazione Saiet

del C.O.T., 2013, l'area sembra ricadere fra quelle a criticità molto elevata per la nidificazione dei rapaci in Toscana e nella pubblicazione di Dream (*Redazione di linee guida per la valutazione degli impatti degli impianti eolici su uccelli, individuazione delle soglie massime di impatto e delle misure di conservazione*, 2013) rientra tra quelle ad alta idoneità per il Biancone e l'Aquila reale; i Siti Natura 2000 più prossimi risultano possedere territori ad alta idoneità per biancone (ZSC Monte Calvano, ZSC Alpe della Luna, ZSC Sasso di Simone) e per Aquila reale (ZSC Alpe della Luna, ZSC Alta Valle del Tevere e ZSC Monte Calvano)

- Per l'Aquila reale in particolare, l'Atlante COT 2023 non riporta i siti di nidificazione, ma tutto l'Appennino si ritiene vocato (i siti riproduttivi sono collocati fra i 700 ed i 1300 m) e nella ZSC Alpe della Luna la riproduzione è ritenuta probabile dagli stessi proponenti; la specie è diffusa in tutta la catena appenninica con pochi tratti di discontinuità e frequenta contesti montani con praterie sommitali per la caccia. Si stima attualmente la presenza di circa 22 coppie in tutta la Toscana; a riguardo si richiamano nuovamente le considerazioni espresse nel precedente contributo, rispetto alla presenza di questa specie nella ZSC Alpe della Luna e nella Riserva omonima, nonché negli altri Siti Natura 2000;
- Si riferiscono nella relazione integrativa dati in letteratura che descrivono l'allontanamento dell'Aquila reale dai siti dei parchi eolici, ritenendo comunque che le due sole osservazioni rilevate dimostrino come l'area sia utilizzata marginalmente da questa specie; poiché l'attendibilità dei dati rilevati è messa in discussione dagli stessi autori, sorgono delle perplessità circa l'affidabilità generale delle osservazioni prodotte;
- secondo gli Studi di Dream per i Siti natura 2000 della Provincia di Arezzo (2015), ed in particolare per quelli più prossimi (ZSC Alpe della Luna e ZSC Monte Calvano), la realizzazione di impianti eolici potrebbe ridurre l'idoneità generale dell'area per i rapaci. In linea generale, la costruzione di impianti eolici potrebbe avere un impatto significativo sulla popolazione locale, in particolare in termini di riduzione di habitat idoneo per la caccia o in modificazioni del comportamento con possibili effetti sulle popolazioni locali o sulle rotte di migrazione; si indica la necessità di individuare una distanza buffer attorno ai siti natura 2000 ove non realizzare gli impianti eolici; tale distanza dipende dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi; come misura minima sono indicati almeno 5 km e l'impianto è a circa 900 m dalla ZSC Alpe della Luna.
- In conclusione, per l'avifauna, seppure gli effetti producibili in termini di collisioni possano apparire bassi, anche se non si possono del tutto escludere, si confermano le criticità già rilevate nel precedente contributo, in termini di allontanamento delle specie, di perturbazione degli individui e probabilmente delle popolazioni, interferenze sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quelle in esame, perdita di habitat trofici, sebbene la maggior parte delle turbine sia prevista in aree boscate, tuttavia l'apertura di viabilità e di piazzole, specie se contigue a prati pascoli, può aumentare le aree trofiche; tali effetti possono produrre riflessi per l'integrità dei Siti Natura 2000, in termini di mantenimento di quartieri idonei per la permanenza soprattutto di rapaci che hanno *home range* di caccia anche molto estesi, che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi

VI) Conclusioni

Per i chiroteri:

- Diversi dati nuovamente elaborati rispetto al 2022 e restituiti nelle nuove tabelle non risultano chiari e comprensibili, né risulta chiara, da tali elaborazioni, la durata del monitoraggio per ciascuna notte di rilievi nelle due annualità;
- l'elevato numero di contatti registrato nel 2023 è stato considerato come una fluttuazione dell'attività dei chiroteri, anche se le condizioni riferite nello S.I. indicavano un periodo arido, con assenza di prede, quindi sfavorevole;
- si dà atto di nuove indagini più accurate per la ricerca di rifugi, tuttavia il periodo non ottimale in cui sono state svolte non ha consentito l'individuazione sul campo delle specie e del numero di individui;
- sono state riferite comunque evidenze di frequentazione in almeno 6 siti ed altri 4 sono ritenuti idonei, di cui un ex albergo a circa 2,4 km, risultato particolarmente significativo, con tracce di colonie stimate di 40-50 individui; tale informazione rilevante non appare valorizzata nelle

analisi degli effetti producibili e delle criticità dell'impianto, anche considerando che tali siti sono distribuiti tutti attorno all'area di progetto; non è stato considerato che la vicinanza del parco eolico all'ex albergo potrebbe interferire con le direttrici di spostamento verso le aree trofiche, ma invece si ritiene che la distanza dell'impianto non pregiudichi l'uso del sito come rifugio; secondo lo studio citato di Roscioni e Spada (2014) la sensibilità potenziale della localizzazione degli impianti è alta se questi sono posti a meno di 5 km da colonie e/o da aree con presenza di specie minacciate di chiroteri e per localizzazioni a meno di 10 km da zone protette (Parchi regionali e nazionali, Rete Natura 2000); ulteriore fattore di rischio è attribuito alle dimensioni delle turbine, che secondo gli studi citati aumenterebbero esponenzialmente il rischio di collisione oltre i 70 m (l'impianto presenta turbine di 180 m);

- non sono stati forniti altri studi di confronto a riguardo per il valore della chiroterofauna nell'area in esame; nelle integrazioni, il paragone con gli studi sui chiroteri nel Parco delle Foreste Casentinesi, presentato nello S.I., si ritiene che abbia un valore relativo;
- per gli impatti cumulativi e per gli impatti in generale sui chiroteri si ipotizzano effetti di allontanamento delle specie in base ai dati forniti in un peer reviewed; in tale articolo tuttavia tali effetti sono considerati a carico delle specie forestali, mentre le specie di margine o di aree aperte (presenti nel sito in questione secondo i monitoraggi), possono risentire di effetti attrattivi per la creazione di piazzole e viabilità, nuova criticità riconosciuta anche dai proponenti;
- la misura di mitigazione proposta è *qualora dopo un anno di monitoraggio delle carcasse, si evidenziasse un impatto significativo sulla specie e i chiroteri in generale, si suggerisce di innalzare la velocità di attivazione dei rotori a circa 5 m/s, nelle ore notturne e nei mesi di agosto e settembre, corrispondenti ai picchi di presenza della specie*; tale misura risulterebbe tardiva rispetto ad un impatto significativo e contraria all'approccio preventivo della Vinca;
- per le possibili criticità legate alla creazione di nuove aree di foraggiamento per la creazione di piazzole e viabilità nelle aree boscate, nella Relazione si afferma la necessità di compensazioni non meglio specificate e comunque la proposta di compensazioni non risulta pertinente con la fase attuale del procedimento, suggerendo il riconoscimento di una criticità non mitigabile;
- come riferito nel contributo precedente, gli studi condotti dalla soc. Dream per la Provincia di Arezzo (2015) affermano che *la realizzazione di impianti eolici in linea generale potrebbe avere un impatto significativo sulla popolazione locale di chiroteri, in particolare in termini di individui morti a seguito di collisioni*; in tali studi e nell'articolo citato *Il popolamento di chiroteri di un'area dell'Appennino tosco-romagnolo Comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, Arezzo*, di Campedelli, Londi et alii, 2013, nell'area prossima al sito di impianto (Passo di Viamaggio e ZSC Alpe della Luna) sono state individuate ulteriori specie di chiroteri; l'analisi prodotta nella Relazione integrativa ha solo riscontrato che alcune specie sebbene presenti nell'area vasta, non frequentano l'area di progetto, si suppone perchè non intercettate nei monitoraggi;
- alla luce delle considerazioni svolte non si ritiene di poter escludere effetti di impatto diretto sulle specie di chiroteri, alcune delle quali potenzialmente presenti anche nei Siti Natura 2000, di alterazione di habitat forestali e di creazione di nuove aree di foraggiamento connesse alla realizzazione di piste e piazzole che potrebbero attrarre ancor più i chiroteri a foraggiare in stretta vicinanza con le turbine, aumentando il rischio di mortalità

Per l'avifauna:

- nella Relazione integrativa si esprimono dubbi circa l'attendibilità dei dati rilevati con i monitoraggi relativi alle migrazioni primaverili e autunnali del 2023, ipotizzando anche confusioni fra specie; si riscontra anche che non è stata operata una distinzione fra le componenti migratrici e stanziali di alcune specie, cosa che può incidere sul quadro di base dell'area in esame;
- il raffronto col lavoro di Campedelli "*Dati sul popolamento di rapaci nell'Appennino centro settentrionale*", 2012, per il monitoraggio 2023, ritenuto più conforme alle Linee Guida regionali di quello del 2022, farebbe emergere diversi elementi di attenzione per il transito di alcune specie, quali Falco di palude, Falco pecchiaiolo e Gheppio, con numeri di passaggi fra i più elevati rispetto ai 15 siti di confronto e per Falco di palude i più elevati in assoluto; nei commenti si esprimono però dubbi sull'affidabilità dei dati rilevati;

- tali dati di base sono tuttavia utilizzati, sia per la caratterizzazione della componente faunistica nell'area di studio, sia per la valutazione del rischio di collisione, valutazioni che quindi partirebbero da dati la cui affidabilità risulta incerta;
- non risulta approfondita un'analisi degli effetti cumulativi per la componente avifauna;
- non risulta una valutazione delle criticità dei singoli aerogeneratori, sia in relazione alle possibili interferenze con le specie che in relazione alla loro localizzazione;
- si riconoscono criticità per sottrazione di habitat di specie ornamentiche in ambienti aperti e si propongono misure di compensazione suggerendo di aprire degli ambienti di crinali invasi da vegetazione di post coltura; come già evidenziato tale misura appare non pertinente con la fase del procedimento attuale, ma sembra suggerire di contro l'attestazione di una criticità non altrimenti mitigabile.

Le integrazioni ed i chiarimenti forniti, rispondono solo in parte alle carenze di dati e di elaborazioni già riscontrate nel precedente contributo di questo Settore.

L'area prescelta per la localizzazione dell'impianto è fra quelle più critiche in Toscana per l'elevata idoneità per i rapaci più sensibili agli impatti degli impianti eolici, in particolare per Aquila reale, ma anche per il Biancone, secondo quanto riportato in letteratura, rilevando inoltre l'estrema vicinanza con la ZSC IT5180010 Alpe della Luna, col Sito di Interesse Regionale Bosco di Montalto e con le omonime Riserve Naturali regionali.

Per l'avifauna le interferenze principali appaiono riconducibili principalmente alla sottrazione e frammentazione di habitat di specie e di alimentazione, alla perturbazione di specie, con effetti di possibile allontanamento, soprattutto di rapaci, con possibili modificazioni del comportamento e con potenziali ripercussioni sulle popolazioni locali o sulle direttrici di spostamento da e per le aree protette prossime a quella in esame; non è possibile anche escludere del tutto il rischio di collisione, in particolare per i grandi rapaci, specie con bassa densità e limitata capacità riproduttiva; per i chiroterteri le interferenze appaiono relative a possibili impatti diretti per collisione, alla sottrazione di habitat per specie forestali ed alla creazione di elementi attrattivi pericolosi per la collisione per le specie legate alle aree aperte, nonché a possibili interferenze anche con le rotte di alimentazione/spostamento/migrazione delle specie. In base al valore ecologico e faunistico dell'area in esame ricavati dagli studi presenti in letteratura ed in base alle analisi ed ai dati forniti, permangono margini di incertezza che non consentono di escludere effetti negativi nei Siti Natura 2000 contermini, rispetto all'integrità dei Siti stessi, in particolare per le specie di chiroterteri e per gli uccelli, anche in termini di mantenimento di quartieri idonei per tali specie e per la permanenza di rapaci con *home range* di caccia anche molto estesi e che contribuiscono alle catene ecologiche e trofiche dei Siti stessi

Responsabile EQ: Ing. Elena Poli (Tel. 055-4384371) email:elena.poli@regione.toscana.it

E.P./E.A.

Settore VAS e VIncA
Il Dirigente
Dott. Enrico Vignaroli